

Enrico Faini

Le tradizioni normative delle città toscane. Le origini

[A stampa in «Archivio storico italiano», 171 (2013), pp. 419-481 © dell'autore
- Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

Enrico Faini

Le tradizioni normative delle città toscane

Le origini (secolo XII - metà XIII)*

1. INTRODUZIONE. – Chiunque abbia fatto proprio l'insegnamento di Marc Bloch non può che guardare con ironia a un contributo che pretenda di parlare di origini.¹ Ancor più se si pensa che il tema di cui tratterò è stato a lungo il più indagato tra quelli relativi ai primi tempi della storia comunale: fino a qualche decennio fa chi pretendeva di aver riconosciuto la prima attestazione di un'ossatura istituzionale cittadina (identificata spesso con la semplice menzione di consoli) o di una tradizione normativa autonoma pretendeva anche di aver individuato l'origine dei Comuni.² Wickham ha mostrato invece quanto sia stato lungo il passaggio da una collettività cittadina genericamente organizzata a una realtà istituzionale elaborata.³ In questo percorso si stenta

E. FAINI è Docente nella Scuola secondaria di primo grado - enfaini@tin.it

* Molti materiali e alcuni spunti presentati in questo articolo sono stati ripresi nel saggio *Il contesto normativo toscano (secolo XII-metà XIII)* di prossima pubblicazione nella nuova edizione degli statuti duecenteschi di San Gimignano a cura di Silvia Diacciati.

Questo lavoro è anche il frutto di innumerevoli consigli. Desidero ringraziare i miei primi lettori: Mario Ascheri, Amedeo De Vincentiis, Jean-Claude Maire Vigueur, Lorenzo Tanzini, Andrea Zorzi. La responsabilità di quanto c'è di inesatto, di ingenuo, di incompleto nelle pagine che seguono è, naturalmente, soltanto mia.

¹ M. BLOCH, *Apologia della storia, o Mestiere di storico*, Torino, Einaudi, 1969, p. 43.

² Ad esempio Giovanni Cassandro in IDEM, *Comune (cenni storici)*, in *Novissimo digesto italiano*, v. III, Torino, UTET, 1959, pp. 810-823, in part. p. 815. Sul tema vedi anche la bibliografia discussa in CH. J. WICKHAM, *Comunità e clientele. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Roma, Viella, 1995, pp. 15-16 e IDEM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XIII secolo*, Roma, Viella, 2000, p. 45.

³ WICKHAM, *Legge* cit., pp. 43-48.

a trovare una vera e propria linea di confine sulla quale porre l'origine. Anche volendo rimanere entro i limiti della tradizione normativa, lo studio di testi particolari come gli statuti cittadini non aiuta affatto a rendere meno pretenziosa una ricerca come questa. È stato scritto che «la genesi degli statuti [...] tende a identificarsi con la tradizione di questi»,⁴ il che si potrebbe anche intendere così: esistono tante origini quante sono le norme e le riscritture delle singole norme.

È lecito, tuttavia, leggere sia la tradizione archivistica sia il testo tradito procedendo a ritroso e avendo cura di segnalare ogni strato, come fanno gli archeologi, senza avere la pretesa di giungere troppo in fretta a quello più antico.⁵ Possiamo avvicinarci agli statuti come a tormentate stratigrafie, senza mai dimenticare che la loro storia è la fusione di due storie distinte: quella dei testi e quella dei codici. L'oggetto di questo studio sarà quindi il disordine nei codici e tra i codici: quei codici che, con una generalizzazione non sempre innocua, definiamo 'statutari'.

I limiti cronologici e geografici che mi sono stati proposti (secolo XII-metà XIII, tutte le città toscane) – limiti già piuttosto larghi e da me ulteriormente allargati – mi hanno consentito una certa libertà nella ricerca. A metà del Duecento, ad esempio, acquistano consistenza materiale fenomeni che per l'età precedente si intuiscono appena, primo tra tutti il pluralismo interno alle tradizioni normative cittadine. Anche il momento della raccolta in codice – generalmente collocato nei primi decenni del Duecento sulla base dello studio di altre realtà regionali⁶ – è rile-

⁴ S. CAPRIOLI (a cura di), *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, Perugia 1996, vol. I, p. xv (*Premessa*).

⁵ È la raccomandazione che Caprioli fa ai futuri editori di statuti: ID. (a cura di), *Statuto cit.*, p. xxvii (*Premessa*).

⁶ «La fase decisiva dello sviluppo dei codici statutari sembra essere il periodo che va dagli ultimi anni del regno di Federico Barbarossa ai primi anni del regno di Federico II»: H. KELLER, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino, Scriptorium, 1998, pp. 61-94 (disponibile anche in rete: <http://centri.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/volumi.htm#Giuliana%20Albini>) [gennaio 2013], in part. a p. 74. Il saggio era già stato pubblicato in tedesco: IDEM, *Oberitalienischen Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, «Frühmittelalterliche Studien. Jahrbuch der Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität

vabile nel caso degli statuti toscani soltanto con molta difficoltà tramite accenni indiretti, l'osservazione di altre fonti comunali, o ancora attraverso l'indagine di un esempio clamoroso ma isolato (Volterra). In questo caso è stata la comparazione estesa a molte realtà cittadine che mi ha permesso qualche considerazione d'ordine più generale. Si potrebbe, semmai, eccepire sulla limitazione dell'indagine alle sole città vescovili, limite che ha preventivamente escluso la possibilità di una comparazione con la normativa di collettività più piccole o riunite sulla base di criteri non territoriali. Mi pare tuttavia che la distinzione abbia senso: sia perché esiste una consolidata tradizione di studi che distingue gli 'statuti cittadini' dai loro omologhi 'rurali' o corporativi, sia perché è proprio nell'ottica di una comparazione di questo tipo che, all'interno di un lavoro collettivo, si colloca il presente contributo.

Torniamo adesso alla questione delle origini. Nonostante ogni cautela ermeneutica, ritengo che la curiosità per il 'più antico' sia uno dei motori della ricerca storica; vale anche per lo studio degli statuti. Prenderò le mosse da un importante studio di Hagen Keller, nel quale lo studioso tedesco analizza la nascita e la trasformazione dei codici statutari come parti di un processo più ampio: quello dell'affermazione della cultura scritta in ambito politico.⁷ I risultati della sua indagine, compiuta soprattutto sugli statuti delle città dell'Italia settentrionale, possono senz'altro essere estesi anche alla Toscana. Restano tuttavia dei punti oscuri: «A partire dal secolo XII nei comuni dell'Italia settentrionale aumentò l'emissione di disposizioni che riguardavano le questioni fenerative e il diritto successorio e quelle che regolavano le procedure processuali»;⁸ intendo soffermarmi proprio su questa fase della

Münster», XXII, 1988, pp. 286-314. Per un confronto con sistemi documentari relativi ad altri contesti regionali (segnatamente il Piemonte meridionale) rimando qui genericamente al lavoro di L. Baietto (*Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, parte I, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII, 2000, pp. 105-165; parte II, *ivi*, pp. 473-528, distribuito in formato digitale da *Reti Medievali*: <http://fermi.univr.it/rm/biblioteca/scaffale/b.htm#Laura%20Baietto> [gennaio 2013] le citazioni faranno sempre riferimento a questo formato), altri rimandi puntuali si troveranno più avanti in nota.

⁷ KELLER, *Gli statuti* cit.

⁸ *Ivi*, p. 83.

storia comunale, ancora poco indagata, facendo alcune ipotesi sul perché quelle disposizioni poterono, a mio avviso, cambiare il rapporto tra potere comunale e cultura scritta.⁹ Keller ha messo bene in evidenza il lungo periodo per il quale la collettività cittadina organizzata non ha lasciato alcuna traccia esplicita nella tradizione scritta:¹⁰ l'individuazione di questo iato è uno snodo fondamentale nella consapevolezza storiografica. Mi chiedo però se questa latenza degli istituti proto-comunali sia l'effetto esclusivo della casualità della tradizione documentaria o sia invece una conseguenza di caratteristiche proprie di quegli istituti.

2. LE FORME E I MEZZI DELLA TRADIZIONE

2.1. GLI STATUTI E I LORO CODICI. – Tra gli studiosi che si dedicarono alla storia soprattutto per amore della propria città dobbiamo annoverare senza alcun dubbio Enrico Fiumi.¹¹ Fiumi aveva però un altro motivo, oltre il campanile, per studiare Volterra. Dal punto di vista documentario, infatti, Volterra è uno dei casi archivistici più fortunati d'Italia: conserva materiali d'origine comunale a partire dai primi decenni del secolo XIII; essi permettono di

⁹ Una panoramica aggiornata sugli studi relativi a questa fase storica in P. GRILLO, *La frattura inesistente. L'età del comune consolare nella recente storiografia*, «Archivio storico italiano», CLXVII, 2009, pp. 673-699. Grillo evidenzia come l'attenzione della comunalistica sia tutto spostato sulla fase podestarile; si rischia quindi di interpretare come novità delle realtà politico-istituzionale che – a cavallo dei secoli XII e XIII – potevano avere già una cinquantina d'anni di storia alle spalle. Esempi di analisi realmente attente agli aspetti più originali della fase consolare del governo della *civitas* sono: P. GRILLO, *Il comune di Vercelli nel secolo XII: dalle origini alla lega lombarda in Vercelli nel secolo XII. Atti del quarto Congresso storico vercellese, Vercelli 18-20 ottobre 2002*, Vercelli, Società storica vercellese-Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, 2005 (Biblioteca della Società storica vercellese), pp. 161-188 (distribuito in formato digitale da *Reti Medievali*) e G. DE ANGELIS, *Poteri cittadini e intellettuali di potere. Scrittura, documentazione, politica a Bergamo nei secoli IX-XII*, Milano, Unicopli, 2009.

¹⁰ H. KELLER, *Gli inizi del Comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi di ricerca*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. Bordone e J. Jarnut, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 45-69, in part pp. 54-57.

¹¹ Un profilo biografico-scientifico dello studioso a cura di Silvia Diacciati in *Storia di Firenze: il portale sulla storia della città*: <http://www.dssg.unifi.it/SDF/dizionario/Fiumi.htm> [gennaio 2013].

comprendere dinamiche politico-istituzionali che di rado è possibile studiare altrove.¹²

Quando nei primi anni Cinquanta del secolo scorso Fiumi si accinse a pubblicare i più antichi statuti di Volterra, però, si trovò di fronte a un problema: dei cinque codici statutari della prima metà del Duecento conservati nella locale Biblioteca “Guarnacci” almeno un paio si candidavano alla pubblicazione, perché tramandavano il testo che sembrava il più antico. Fiumi era soprattutto uno storico dell’economia e della società e, sebbene non fosse uno sprovvisto, qualcuno potrebbe dubitare della sua acribia di filologo. Tuttavia lo studioso volterrano poteva valersi di una *recensio codicum* d’eccezione, eseguita quasi sessantacinque anni prima dal grande paleografo e diplomatista Cesare Paoli.¹³ Era stato Paoli il primo a segnalare in ambito scientifico la ricchezza documentaria di Volterra e ad auspicare un’edizione degli statuti; per quella edizione la *recensio* costituiva un preliminare. Paoli aveva cercato di datare i codici e di costruire uno *stemma* all’interno del quale collocare ciascuno di essi. Data la fittezza estrema dei codici (ben cinque tra 1219 e 1250), la datazione poteva essere eseguita soltanto sulla base di un’analisi del testo: la data presente in alcune rubriche doveva cioè consentire di circoscrivere gli anni nei quali ciascun codice era stato compilato e aveva rappresentato la raccolta ‘ufficiale’ degli statuti cittadini. Paoli si era accorto, in effetti, che questo schema di lavoro funzionava poco: non soltanto c’erano due codici diversi (il G1 e il G3) che raccoglievano la più antica legislazione, ma quello che appariva come il più recente (il G1, compilato nel 1223) sembrava essere quello ufficiale, mentre l’altro (il G3: datato dallo studioso tra 1219 e 1223) appariva come una confusa raccolta elaborata nel corso di un tempo non brevissimo. Anche sugli altri codici primo-duecenteschi Paoli esprimeva certe perplessità: il G4 era sicuramente posteriore al 1224 e anteriore

¹² Sulla situazione archivistica volterrana, in particolare riguardo ai codici statutari, si veda A. PUGLIA, *Gli statuti di Volterra della prima metà del Duecento: analisi preliminari per un’edizione*, «Quaderno del Laboratorio Volterrano», X, 2005/2006, pp. 63-79 disponibile in versione digitale all’indirizzo <http://fermi.univr.it/rm/biblioteca/scaffale/p.htm#Andrea%20Puglia> [gennaio 2013].

¹³ C. PAOLI, *Sopra gli statuti di Volterra del secolo XIII*, «Archivio storico italiano», LVI, 1886, pp. 444-458.

al 1228, dunque vicinissimo agli altri due codici; il G2 era cronologicamente ben collocabile (tra 1230 e 1231) ma «assai disordinato»; il codice non ordinato nella serie *Statuti* della Guarnacci, ma posto in appendice alla serie stessa (G4 *bis*, indicato da Paoli con il numero romano V), era anteriore al 1241 ma posteriore al 1238 e appariva diviso in due parti distinte.

Di fronte a questo difficile *puzzle* filologico Fiumi seguì il suggerimento di Paoli: editare separatamente G1 e G3 in ordine invertito, dato che G1 sembra seguire cronologicamente l'altro. Fiumi identificò ben sei mani che copiarono in G3 194 rubriche tra il 1210 e il 1220 e un'altra che emendò il testo verso il 1221-22.¹⁴ Tanto G3 era composito, disordinato e mutilo, quanto G1 appariva invece scritto da una sola mano (entro il 1224), completo e ordinato.¹⁵ Secondo Fiumi era abbastanza agevole capire che G3 era servito come codice preparatorio per G1, dato che vi si notavano interventi di cassazione o emendazione delle rubriche che avevano un effettivo riscontro in G1. Sebbene composito, anche G3 era, secondo il suo editore, il prodotto della revisione di un esemplare precedente.¹⁶

Lo schema cronologico impostato da Paoli e rafforzato da Fiumi aveva però delle vistose pecche che lo storico volterrano, con molta onestà, denunciò subito: oltre al fatto che c'erano in G1 (il codice più recente) rubriche datate e antiche (1199 e 1207) che non comparivano affatto in G3,¹⁷ la forma stessa dei provvedimenti trascritti in G1 testimoniava che non era G3 il vero antigrafo, bisognava postulare un altro codice, perduto, che Fiumi giudicava intermedio tra i due tramandati e che doveva esser vissuto pochi mesi nell'anno 1223, dato che gli ultimi provvedimenti in

¹⁴ Su tutti questi aspetti si veda l'*Introduzione* di Enrico Fiumi a IDEM (a cura di), *Statuti di Volterra I (1210-1224)*, Firenze 1951 (Documenti di storia italiana, serie II, v. I), pp. v-xxiii.

¹⁵ In dieci distinzioni, per un totale di 237 rubriche: «De negotiis ecclesiarum», «ad mulieres spectantes», «de officio camararii Vulterrani comunis», «de officiis postestatis et consulis», «de pactis et conventionibus observandis», «de maleficiis», «de dampnis datis», «de bandis», «de operibus publicis», «de iuramentis»: v. FIUMI, *Statuti cit.*, pp. xix-xx.

¹⁶ *Ivi*, p. x.

¹⁷ *Ibid.*

G3 non potevano essere anteriori al 1222 e quelli di G1 non erano posteriori al 1224.¹⁸ Per salvare l'idea che a Volterra esistesse un solo codice autentico che riportava lo statuto via via ufficialmente vigente, Fiumi era stato costretto a ipotizzare una vita media dei codici normativi che non superava i sei anni. Questa logica costringeva inoltre a credere che nel solo anno 1223 i Volterrani avessero terminato la raccolta statutaria di G3, steso uno statuto perduto, e compilato un nuovo statuto in vigore dall'anno successivo (G1).¹⁹

Senza giungere ad affermare che nella Volterra dei primi del Duecento erano in uso nello stesso momento più codici statutari (anche se un copia d'uso sembrerebbe esser stato il manoscritto G4 bis, secondo Andrea Puglia²⁰), dobbiamo considerare con attenzione il dato 'materiale' dei molti codici contemporaneamente presenti, come ci invitano a fare, ormai da vent'anni, gli studiosi tedeschi.²¹ Il superamento della normativa poteva avvenire non solo con la semplice riscrittura di anno in anno, ma con un più complesso procedimento ecdotico che prevedeva una considerazione periodica di tutto il deposito normativo materialmente presente al momento della copia dei testi.²²

¹⁸ *Ivi*, p. XXI.

¹⁹ La recente e accurata revisione alla quale Andrea Puglia ha sottoposto le analisi di Paoli e di Fiumi ha confermato, nella sostanza, lo schema elaborato dai due studiosi; Puglia ha inoltre identificato un fascicolo composito, il G78, nel quale si conservano materiali provenienti da codici statutari risalenti alla prima metà del secolo XIII, sfuggiti alla *recensio* di Paoli: PUGLIA, *Gli statuti di Volterra* cit., al paragrafo 6.

²⁰ *Ivi*, paragrafo 5.

²¹ Basti qui un rinvio generico ai fondamentali studi della scuola di Hagen Keller, rimandi puntuali si troveranno più avanti: *Statutencodices des 13. Jahrbunderts als zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, a cura di H. Keller e J. W. Busch, München, Wilhelm Fink Verlag, 1991.

²² A. GHIGNOLI, *Statuti cittadini e Statutencodices*, «Spolia. Informazioni, studi e ricerche sul Medioevo», <<http://www.spolia.it/storia/diritto/1997/statuti.htm>> [gennaio 2013]. La Ghignoli fa notare come, nello studio delle tradizioni statutarie, ad un approccio più attento al dato materiale per spiegare l'apparente magmaticità del testo (quello della scuola di Keller), si accompagni un altro approccio che coglie nel dato testuale (*capitula* ultrattivi e retroattivi, e *capitula precisa*) la chiave per superare la difficoltà di una tradizione plurale delle norme (i molti codici esistenti): S. CAPRIOLI, *Satura Lanx* 16, «Studi Senesi», XCIII, 1981, pp. 403-416 e IDEM (a cura di), *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, Perugia, 1996.

Almeno fino alla metà del Duecento, quindi, appare difficile visualizzare la tradizione della normativa attraverso uno schema filiforme. È noto, del resto, che le compilazioni statutarie duecentesche raccolsero (non ovunque, tra l'altro) nuclei normativi che avevano viaggiato fino a quel momento separati:²³ le ragioni per diffidare dall'idea di una tradizione filiforme sono dunque più d'una.

Sebbene si ingannasse sulle cause della ricchezza statutaria volterrana, Fiumi aveva visto giusto nel riconoscere il primato della città; la quantità di codici non indicava necessariamente una produzione normativa eccezionale, indicava tuttavia l'inizio di un fenomeno che è raro ritrovare così precocemente in Toscana: una tradizione archivistica diretta (tutta interna alle istituzioni comunali, almeno apparentemente) di vari codici normativi cittadini. Ci sono dei motivi precisi, infatti, che rendono difficile la sopravvivenza dei codici statutari. Le scritture normative tendono ad essere esclusive, a destituire cioè di valore tutte quelle che le precedono, come ha notato Antonella Ghignoli: «In forza della sua esistenza materiale nella scrittura un testo giuridico non aggiornato può certo rappresentare una minaccia alla sicurezza giuridica: di qui, l'esigenza della riscrittura delle norme».²⁴ L'oblio dei codici invecchiati si spiega come fatto assolutamente naturale: a un codice (o a un gruppo di codici) se ne sostituisce un altro (o un altro gruppo) opportunamente aggiornato. Ciò che occorre spiegare è, semmai, l'inizio di una tradizione che non dimentica.

Un viaggio a ritroso nel tempo sulle tracce di questa tradizione, dopo averci fatto toccare le città toscane, ci permetterà di avere un'idea piuttosto precisa del momento in cui essa iniziò.

Pisa. – La tradizione normativa pisana, definita «esemplare» sia per l'antichità sia per la ricchezza,²⁵ riguarda tre corpi principali

²³ M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 488.

²⁴ A. GHIGNOLI (a cura di), *I Brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1998 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates, 11), p. XLII.

²⁵ *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. Rossetti, Napoli, Liguori, 2001 (Europa Mediterranea. Quaderni, 16).

anteriori alla fine del Duecento: i Brevi del Comune e del Popolo dell'anno 1287,²⁶ i *Constituta legis et usus Pisanae civitatis*²⁷ – la cui primitiva scrittura risale sicuramente alla metà del secolo XII – e i brevi dei consoli degli anni 1162 e 1164.²⁸ Se eccettuiamo il discusso caso pistoiese, questa è la tradizione normativa più antica della Toscana e una delle più antiche d'Italia. Merita, quindi, di essere presa in considerazione per prima. Non è questo l'unico motivo di eccellenza del caso pisano: studi recenti pubblicati nelle edizioni dei codici normativi hanno dedicato molto spazio all'analisi codicologica e archivistica dei pezzi in questione. Questi studi ci offrono, per Pisa, un quadro capace almeno di chiarire i contorni del problema che ci siamo posti: quanto è antica una tradizione 'istituzionale' dei codici normativi?

Antonella Ghignoli ha scoperto un pezzo archivistico di notevole interesse per il nostro scopo: si tratta di un *Inventario di tutti i libri e scritture esistente nel pubblico Archivio della città e comunità di Pisa fatto questo dì 23 novembre 1681*.²⁹ La studiosa vi ha rinvenuto: un «libro di statuti vecchi dell'anno 1161 con li statuti nuovi et ordinationi diverse delle serenissime Altezze e magistrati di Firenze», assieme a quattro altri codici: un «breve del popolo e compagnie del comune dell'anno 1305», un «breve del comune e del popolo di Pisa dell'anno 1305», un «libro detto breve di tutte l'arti et esercitii della città di Pisa dall'anno 1306 al 1334», un «libro intitolato breve vecchio e consigli di detta città di pisa all'anno 1314». La data 1161 che compariva nel «libro di statuti vecchi» si riferiva, naturalmente, alla promulgazione dei primi provvedimenti che vi risultavano copiati: facilmente riconosciamo in quella data la prima messa per scritto dei *Constituta legis et usus*. Dunque, verso la fine del Seicento, l'archivio municipale conservava (solo

²⁶ GHIGNOLI (a cura di), *I Brevi cit.*.

²⁷ P. VIGNOLI (a cura di), *I Costituti della Legge e dell'Uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale del testo trådito dal "codice Yale" (Ms. Beinecke Library 415). Studio introduttivo e testo, con appendici*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2003 (Fonti per la Storia dell'Italia medievale. Antiquitates, 23).

²⁸ O. BANTI (a cura di), *I Brevi dei consoli del Comune di Pisa, degli anni 1162 e 1164, Studio introduttivo, edizione e note con un'Appendice di documenti*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 1997 (Fonti per la storia d'Italia. Antiquitates, 4).

²⁹ GHIGNOLI (a cura di), *I Brevi cit.*, pp. XVI-XVII n. 30.

per gusto antiquario?) le antiche vestigia dell'indipendenza cittadina; tuttavia, sebbene la tradizione cui faceva riferimento potesse risalire al 1161, i codici più vecchi che quell'archivio custodiva pare non fossero anteriori ai primi del Trecento. La Ghignoli ha dimostrato che il codice dei brevi del Comune e del Popolo di cui ha approntato l'edizione è del 1287,³⁰ «primo e unico codice di statuti intero che ci arriva dal Dugento comunale pisano»³¹ e fu conservato nell'archivio della curia del Capitano di custodia e balia almeno fino alla fine del Quattrocento.³²

Non è possibile in questa sede avventurarsi in ipotesi sulla tradizione archivistica dei più antichi codici dei *Constituta*: Paola Vignoli ha censito e descritto i codici superstiti,³³ disponiamo quindi di un quadro d'insieme che ci permette una valutazione della consistenza della tradizione entro la prima metà del secolo XIII: dei trentasei codici censiti, solo quattro risultano sicuramente anteriori al 1250.³⁴ È possibile, ma tutt'altro che certo, che alcuni di essi provengano direttamente dall'antico archivio comunale disperso nel secolo XV. Il Codice Yale, ovvero il più antico testimone del nucleo normativo che va sotto il nome di *Constituta legis et usus*, risale con certezza al 1186.³⁵ Dopo quella data il testo fu rivisto numerose volte; alcune di queste revisioni sono testimoniate da codici giunti fino a noi, anche se non sappiamo quando lasciarono l'archivio comunale, né se ne abbiano mai fatto parte: tra i codici più antichi citiamo il Vaticano-Latino 6385, risalente al 1194³⁶ e il codice del 1233 che servì a Bonaini per la sua edizione.³⁷ Secondo l'editrice esisteva «una tradizione d'ufficio dei testi dei Costituti»³⁸

³⁰ *Ivi*, p. XCV.

³¹ *Ivi*, p. CV.

³² *Ivi*, p. XVIII e p. LV.

³³ P. VIGNOLI, *Catalogo di manoscritti e frammenti di manoscritti dei Constituta Legis et Usus di Pisa (sec. XII), di epoca medievale e moderna*, «Bollettino Storico Pisano», LXXIII, 2004, pp. 147-213.

³⁴ *Ivi*, nn. 2, 6, 9, 16.

³⁵ VIGNOLI (a cura di), *I Costituti cit.*, p. CVII.

³⁶ *Ivi*, pp. XXI-LIV.

³⁷ Si tratta di Archivio di Stato di Pisa, *Comune, Divisione A, Statuti 12*, edito in F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, II, Firenze 1870, pp. 643-1026.

³⁸ VIGNOLI (a cura di), *I Costituti cit.*, p. CXX.

che prevedeva la periodica ripubblicazione del testo in due esemplari. Da questa 'tradizione ufficiale' derivarono altri codici non ufficiali, alcuni dei quali sono probabilmente compresi tra quelli giunti fino a noi. Dal 1281, comunque, i *Costituta* assunsero una «forma che rimarrà sostanzialmente invariata nel tempo»: ³⁹ un testo 'sigillato', quindi, la cui riscrittura si rendeva necessaria solo per l'usura del supporto o per comodità di consultazione.

Veniamo infine ai Brevi dei consoli. In questo caso non sappiamo praticamente nulla della tradizione archivistica: i due testi, quello del 1162 e quello del 1164, ci sono giunti separatamente, non in codice, ma in pergamene sciolte, anche se accuratamente preparate per accogliere la scrittura su due colonne, come nei codici. ⁴⁰ Può darsi che le pergamene fossero conservate nell'archivio del Comune (il breve del 1164 sembra esser stato oggetto di un'elaborazione successiva), ⁴¹ ma il contenuto degli atti, in particolare la caducità di buona parte della normativa contenuta (impegni programmatici dei consoli eletti per l'anno successivo), induce a ritenere possibile una dispersione precoce di simili testi.

Rispetto alla veneranda antichità della tradizione normativa, insomma, la tradizione archivistica non regge il confronto: se eccettuiamo il Codice Yale e il Vaticano-Latino 6385, l'originaria collocazione dei quali peraltro non ci è nota, il grosso della normativa comunale ci è stato trasmesso da codici due-trecenteschi.

Pistoia. – Pistoia rappresenta uno tra i casi più controversi per la storia della normativa comunale. Il problema non riguarda la normativa della fine del secolo XIII. Lo *Statutum Potestatis et Communis Pistorii* del 1296 e il *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii* del 1284 ci sono giunti, infatti, attraverso codici pressoché contemporanei alla loro compilazione, uno di essi conservato nell'archivio comunale cittadino ancora al tempo dell'edizione Zdekauer (1891). ⁴² Ad essere problematica è invece la tradizione

³⁹ *Ivi*, p. CXXI.

⁴⁰ BANTI (a cura di), *I Brevi cit.*, p. 16.

⁴¹ *Ivi*, p. 36.

⁴² *Statuti pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, a cura di R. Nelli e G. Pinto, II, *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii* (1284), a cura di L. ZDEKAUER, Pistoia, Società

dei *corpora* normativi del secolo XII. La normativa pistoiese è infatti per alcuni studiosi la più antica della Toscana: il più antico statuto dei consoli che ci sia stato conservato risalirebbe, secondo i suoi moderni editori, al 1117.⁴³ Secondo un'altra opinione, invece, quello scritto, peraltro mutilo, è posteriore al 1177.⁴⁴ Lo statuto ci è pervenuto assieme ad altri nuclei normativi: un *breve* dei consoli di datazione incerta (1140-1180), un *constitutum* del podestà steso nel 1179 e alcune aggiunte a quest'ultimo datate ai primi anni Ottanta.⁴⁵ Peter Lütke Westhues tende a considerare tutta questa produzione normativa come posteriore al 1179.⁴⁶ In ogni caso i nuclei furono copiati in vari quaderni – poi raccolti in un codice, il C90 dell'Archivio Capitolare del Duomo di Pistoia – verso la fine del secolo XII.⁴⁷ La tradizione di questi nuclei normativi sembrerebbe quindi, a prima vista, assolutamente indiretta: i più antichi statuti pistoiesi sarebbero conservati *ab origine* fuori dalle strutture comunali. Ciò non è propriamente vero: come ha notato Natale Rauty, è possibile che verso la fine del secolo XII la biblioteca capitolare rappresentasse il naturale deposito dei maggiori materiali archivistici comunali. Del resto, in pieno Duecento, il Comune aveva stabilito che nella sagrestia di San Iacopo – costruita all'interno del palazzo vescovile – fosse

pistoiese di storia patria, 2002 e *ivi*, III, *Statutum potestatis Communis Pistorii (1296)*, a cura di L. ZDEKAUER, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2002.

⁴³ *Lo statuto dei consoli del Comune di Pistoia. Frammento del secolo XII*, a cura di N. RAUTY e G. SAVINO, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1977.

⁴⁴ P. L. WESTHUES, *Beobachtungen zum Charakter und zur Datierung der ältesten Statuten der Kommune Pistoia aus dem 12. Jahrhundert*, «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», LXXVII, 1997, pp. 51-83, in part. pp. 71-80. Alle considerazioni dello studioso Tedesco ha reagito Rauty (N. RAUTY, *Nuove considerazioni sulla data degli statuti pistoiesi del secolo XII*, «Bullettino storico pistoiese», XXXVI, 2001, pp. 3-17). In seguito anche Mauro Ronzani si è dimostrato critico sulla datazione 'alta' del nucleo normativo pistoiese (ID., *Lo sviluppo istituzionale di Pistoia alla luce dei rapporti con il Papato e l'Impero fra la fine del secolo XI e l'inizio del Duecento*, in *La Pistoia comunale nel contesto toscano ed europeo (secolo XIII-XIV)*, a cura di P. Gualtieri, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2008, pp. 19-72).

⁴⁵ N. RAUTY (a cura di), *Statuti pistoiesi del secolo XII: breve dei consoli (1140-1180), statuto del podestà (1162-1180)*, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 1996 (Fonti storiche pistoiesi, 14).

⁴⁶ WESTHUES, *Beobachtungen* cit., p. 80.

⁴⁷ Intorno agli anni Ottanta per Rauty (*Statuti pistoiesi del secolo XII*, p. 8), verso il 1200 per Westhues (ID., *Beobachtungen* cit., p. 82).

conservata la copia considerata autentica di ogni testo statutario: nulla di strano, quindi, che raccolte statutarie invecchiate continuassero a esser presenti nel primitivo deposito comunale.⁴⁸ Se non spetta a Pistoia il primato della tradizione normativa più antica, le spetta però quello della tradizione archivistica più lineare, sebbene non completamente laica.

Siena. – Per Siena disponiamo di almeno tre corpi normativi duecenteschi – il *Costituito del Comune*, il *Costituito dei Consoli del placito* e il *Breve degli ufficiali del Comune* – pervenutici attraverso distinte tradizioni codicologiche.

Il codice del *Costituito del Comune di Siena* potrebbe essere un bellissimo esempio di tradizione diretta. Sebbene il suo editore, Ludovico Zdekauer, non abbia compiuto uno studio approfondito sul destino del codice successivo alla sua scrittura (1262-3), il suo inserimento con il numero 2 nella serie *Statuti* dell'Archivio di Stato di Siena fa pensare a un suo passaggio diretto dall'archivio municipale alla sua attuale collocazione.⁴⁹ Del resto, a partire dal 1296, le copie 'invecchiate' delle successive redazioni statutarie non potevano essere alienate, ed erano quindi destinate (opportunamente corrette) a svolgere la funzione di copie d'uso per i vari uffici nei quali ormai si articolava il governo comunale.⁵⁰ Ecco perché degli statuti compilati tra il 1287 e la redazione del volgarizzamento (1309-10) ci rimangono sette codici completi e quattro frammenti, tutti conservati nella medesima serie dell'Archivio di Stato senese.⁵¹ Al numero uno della serie *Statuti* dell'Archivio di Stato di Siena troviamo invece il *Breve degli ufficiali del Comune*, risalente al 1250.⁵² Infine citiamo il *Costituito dei Consoli del*

⁴⁸ RAUTY (a cura di), *Statuti pistoiesi del secolo XIII* cit., pp. 28-29.

⁴⁹ L. ZDEKAUER (a cura di), *Il Costituito del Comune di Siena dell'anno 1262*, Milano, Hoepli, 1897 (Rist. anast. Bologna, Forni, 1974 e 1983), *Introduzione*.

⁵⁰ E. MECACI, *Gli statuti del periodo dei Nove precedenti il volgarizzamento con una nota sulla 'VII distinzione'*, in M. S. ELSHEIKH (a cura di) *Il costituito del comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, t. III, Siena, 2002, pp. 59-94, in part. a p. 62.

⁵¹ *Ivi*, p. 63.

⁵² L. BANCHI, *Breve degli ufficiali del Comune di Siena compilato nell'anno MCCL al tempo del podestà Ubertino da Lando di Piacenza*, «Archivio storico italiano», s. III, III, parte II, 1866, pp. 3-104 e IV, parte II, 1866, pp. 3-57.

placito: per quanto sia «uno dei documenti più antichi e forse il più antico della costituzione senese»,⁵³ come dichiarava Zdekauer, il codice che lo tramanda – giuntoci tra le carte della Curia del placito, quindi forse per tradizione diretta – fu scritto tra 1297 e 1306.⁵⁴

Ci sono pervenuti testi normativi ancor più antichi. In un caso si tratta di una serie di provvedimenti per il finanziamento del Comune nel difficile periodo della guerra contro Firenze (1208): un nucleo normativo a sé stante, quindi, d'efficacia generale ma limitata nel tempo; di qui la sua tradizione sotto forma di pergamena sciolta del cui destino archivistico nulla sappiamo al di là della sua attuale collocazione nel *Diplomatico Riformazioni* dell'Archivio di Stato di Siena.⁵⁵ Abbiamo poi un codice palinsesto che si riferisce forse a un'antica redazione del *Costituto del Comune*, risalente con ogni probabilità agli anni 1231-35.⁵⁶

Questi due casi non alterano il quadro che si è venuto definendo fin qui: a Siena una tradizione archivistica diretta dei codici normativi parrebbe risalire alla metà del Duecento e consolidarsi verso la fine dello stesso secolo.

Firenze. – Come quella senese, la tradizione archivistica degli statuti fiorentini non si spinge più indietro della fine del secolo XIII.⁵⁷ Il primo e unico codice duecentesco conservato nella serie *Statuti della Repubblica* dell'Archivio di Stato di Firenze riguarda il corpo della legislazione antimagnatizia (si tratta di *ordinamenta* e non di *statuta*) che a Firenze ha un anno di nascita preciso e un padre ben noto: il 1293 e il gonfaloniere di giustizia Giano della

⁵³ L. ZDEKAUER, *Il Costituto dei Placiti del Comune di Siena*, «Studi Senesi», VI, 1889, pp. 152-206 e *ivi*, IX, 1892, pp. 35-75, la citazione da VI, p. 152.

⁵⁴ *Ivi*, p. 153.

⁵⁵ M. ASCHERI, *Siena nel 1208: immagini dalla più antica legge conservata*, in *Antica Legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri, Siena, Il Leccio, 1993, pp. 41-66, in part. pp. 43-45.

⁵⁶ E. MECACCI, *Un Frammento palinsesto del più antico costituito del comune di Siena*, in *Antica legislazione cit.*, pp. 67-119, in part. p. 70.

⁵⁷ Su questo aspetto si veda A. ZORZI, *Le fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, editi a cura di R. Caggese, nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999, pp. LIII-CI.

Bella.⁵⁸ Se invece cerchiamo grandi *corpora* normativi, veri e propri *statuta*, quelli del Capitano del Popolo e del Podestà – almeno la normativa vigente tra 1322 e 1325 – ci sono giunti attraverso cinque codici in tutto: due per gli statuti del Capitano e tre per quelli del Podestà. I due codici degli statuti del Capitano risalgono forse agli anni 1325-28,⁵⁹ mentre quelli dello statuto del Podestà risalgono uno al 1325, un altro agli anni 1326-28, l'ultimo, sicuramente più tardo, è comunque anteriore al 1355.⁶⁰

Lucca e Arezzo. – La tradizione archivistica degli statuti lucchesi non ci ha tramandato assolutamente nulla del secolo XIII. Gli stessi statuti del 1308, editi, sono veicolati da un codice forse proveniente dall'archivio pubblico lucchese, ma a lungo dimenticato in una sezione che potremmo definire 'storica' dell'archivio e ritrovato solo nel secolo XVI.⁶¹ Ciò che è rimasto della produzione normativa precedente ci è noto soltanto attraverso frammenti trascritti in pergamene sciolte.⁶² La stessa cosa vale per Arezzo: la più antica compilazione statutaria giunta fino a noi è quella risalente al 1327, e il codice ci è stato tramandato dall'archivio fiorentino.⁶³ Come nel caso di Pisa, anche ad Arezzo la definitiva sottomissione a Firenze, avvenuta nel 1384, determinò la cancellazione pressoché totale della tradizione archivistica cittadina. Lo studio di Gian Paolo Scharf sul *Registrum communis Aretii* ci offre comunque

⁵⁸ G. BISCIONE, *Inventario della serie Statuti del Comune di Firenze*, disponibile in rete al seguente indirizzo: http://www.archiviodistato.firenze.it/inventari/statuti/statuti_init.html [gennaio 2013].

⁵⁹ F. SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutari, il trattamento dei testi, la critica*, in *Statuti della Repubblica fiorentina* cit., pp. IX-LII, in part. pp. XIV-XXIX.

⁶⁰ SALVESTRINI, *Per un commento* cit., pp. XXIX-XXXV.

⁶¹ Sul problema della ricostituzione dell'archivio pubblico lucchese a partire dal secolo XVI dopo le distruzioni e le dispersioni dei secoli XIII e XIV, si veda A. M. ONORI, *Storia e politica della memoria. L'archivio lucchese dai Libri Iurium comunali alla serie dei Capitoli (secolo XII-1801)*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne: Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. Mucciarelli, G. Piccinni, G. Pinto, Siena, Protagon, 2009, pp. 183-210.

⁶² C. DE STEFANI (a cura di), *Frammento inedito degli statuti di Lucca del 1224 e del 1232*, «Archivio storico italiano», s. V, t. XIII, 1894, pp. 253-255 e A. MANCINI (a cura di), *I frammenti dei Constituti lucchesi del MCCLXI*, «Annali delle Università toscane», n.s., X, t. XLV, 1925-26, pp. 7-15.

⁶³ G. CAMERANI MARRI (a cura di), *Statuto di Arezzo (1327)*, Firenze, Olschki, 1946.

uno spaccato della conservazione documentaria nella città toscana prima della perdita della libertà.⁶⁴

2.2. LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA COMUNALE. – Accade raramente che vari codici primo-duecenteschi o anteriori riguardanti una stessa raccolta normativa siano giunti fino a noi sedimentati nell'archivio del Comune: abbiamo in realtà solo il caso di Volterra e quello – dovuto ad una stretta relazione tra istituzioni laiche ed ecclesiastiche – di Pistoia. Là dove sono sopravvissute stesure diverse delle stesse raccolte normative, tale sopravvivenza è dovuta alla dispersione, presumibilmente antica, dei codici. È solo un caso che per quasi tutte le città toscane la tradizione archivistica dei codici normativi non risalga oltre la metà del secolo XIII? In realtà a quel tempo una vera e propria tradizione archivistica comunale era già cominciata.

Sappiamo che nelle città toscane, come in quasi tutta l'Italia comunale, ai primi del Duecento si cominciò a organizzare il materiale documentario accumulato fino a quel momento rilegandolo o trascrivendolo in quaderni o codici.⁶⁵ Si trattava nella maggior parte di atti concernenti i diritti che le città potevano vantare sui territori circostanti, oppure accordi commerciali con enti politici più o meno lontani. Nascevano in questo modo i *Libri iurium*: il risultato del primo grande ordinamento imposto dai regimi comunali alla propria documentazione.

Il primo *Liber iurium* del Comune senese (il *Caleffo Vecchio*) è un caso ben conosciuto. Il *Caleffo* è stato infatti pubblicato per

⁶⁴ G. P. G. SCHARF, *Il «Registrum communis Aretii»*, in *Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini (secolo XIII)*, a cura di A. Bartoli Langeli e G. P. G. Scharf, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2008, pp. 109-118.

⁶⁵ Su questo aspetto si vedano P. CAMMAROSANO, *I Libri iurium e la memoria storica delle città comunali*, in *Le scritture del comune*, pp. 95-108 (già pubblicato in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*, Atti del XIV convegno di studi (Pistoia 14-17 maggio 1993), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte Pistoia, 1995, pp. 309-325) e A. ROVERE, *Tipologie documentali nei Libri iurium dell'Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen age. Actes du congrès de la Commission internationale de diplomatie, Gand 25-29 aout 1998*, a cura di W. Prevenier, T. De Hemptinne, Leuven-Apeldorn, Garant 2000 (Studies in urban social, economic and political History of the medieval and modern Low Countries, 9), pp. 417-436 (La versione digitale disponibile al seguente indirizzo: <http://dohc.unipv.it/scrineum/biblioteca/rovere.html> [gennaio 2013]).

intero e studiato da Paolo Cammarosano.⁶⁶ La data di inizio della compilazione del primo *Caleffo* è certa: 1204.⁶⁷ Un recente studio di Paola Vignoli, pensato come preparazione ad una nuova edizione del *Liber iurium* di Pistoia (il *Liber Censuum*), permette di conoscere la situazione archivistica del Comune pistoiese ai tempi della prima trascrizione in fascicoli dei diritti cittadini: stiamo parlando del primo trentennio del Duecento e, in particolare, degli anni 1224-5.⁶⁸ I più antichi *Libri iurium* fiorentini giunti fino a noi (i *Capitoli della Repubblica fiorentina*) risultano dall'assemblaggio di vari fascicoli operato nel secolo XV.⁶⁹ I registi dei primi sedici libri (che, si badi, non raccolgono il materiale più antico) furono pubblicati più di un secolo fa.⁷⁰ Da uno studio di Pietro Santini sappiamo che il primo sforzo di cui si conservi memoria per raccogliere i diritti del Comune risale al 1216.⁷¹ Dei *Libri iurium* aretini – costruiti per assemblaggio di fascicoli su base territoriale – ci resta soltanto una copia trecentesca conservata a Firenze. Secondo Scharf la raccolta in codice dei fascicoli non fu anteriore alla seconda metà del Duecento.⁷²

Nessun'altra città toscana conserva veri e propri *Libri iurium*. C'è da credere che l'estrema precocità e vitalità del Comune di Pisa si riflettesse in un'organizzazione documentaria altrettanto precoce: tuttavia i *Libri iurium* pisani sono andati irrimediabilmen-

⁶⁶ P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al 'Caleffo Vecchio' del Comune di Siena*, vol. V, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1991, pp. 7-81.

⁶⁷ *Ivi*, p. 29.

⁶⁸ P. VIGNOLI, *Sull'origine e la formazione del 'Liber Censuum' di Pistoia*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*, Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2002, pp. 213-234, in part. pp. 218-219. Si veda anche: EAD., *Il Liber Censum del Comune di Pistoia. Studio preparatorio all'edizione critica integrale*, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2004, in part. pp. 28-29.

⁶⁹ P. SANTINI (a cura di), *Documenti sull'antica costituzione del comune di Firenze*, Documenti di storia italiana pubblicati a cura della R. Deputazione sugli studi di storia patria per le provincie di Toscana e dell'Umbria, X, Firenze, presso Giovan Pietro Vieusseux, 1895 (d'ora in avanti: *Documenti*), p. x.

⁷⁰ *I capitoli del comune di Firenze. Inventario e regesto*, vol. I, a cura di C. Guasti, Firenze, 1866 e *I capitoli del comune di Firenze. Inventario e regesto*, vol. II, a cura di A. Gherardi, Firenze, 1893.

⁷¹ *Documenti*, pp. IX-XIII.

⁷² SCHARF, *Il «Registrum communis Aretii»* cit., p. 115.

te perduti.⁷³ Anche a Lucca esisteva, verso i primi del Trecento, un «Registrum Comunis» che somiglia molto a un *Liber iurium*; purtroppo esso era destinato a essere perduto pochi decenni più tardi.⁷⁴ Dei *Libri iurium* volterrani – attestati solo dalla seconda metà del secolo XIII⁷⁵ – resta soltanto un *Estratto del Camerotto di Volterra*, una regestazione con probabili forti interpolazioni – se non vere e proprie invenzioni – opera di un erudito del secolo XVI.⁷⁶

Se la trascrizione in quaderni o in un codice dei diritti dei Comuni toscani non risale a prima del 1200, la raccolta in un archivio dei singoli atti che attestavano quei diritti è più antica di qualche decennio. È difficile capire esattamente da quale momento in poi i Comuni abbiano cominciato ad aver chiara consapevolezza della propria realtà istituzionale: tuttavia è lecito ritenere che una conservazione sistematica dei *monimina* volta al rafforzamento dell'autorità cittadina si potesse attuare soltanto quando ormai questa consapevolezza si era affermata. In altre parole rovistare all'interno dei *Libri iurium* alla ricerca del materiale più antico potrebbe significare individuare l'origine probabile di un'identità istituzionale del Comune. Per muoversi su un terreno così scivoloso, però, occorre essere particolarmente prudenti: i primi documenti riportati nei *Libri iurium* possono essere anche molto risalenti (a Siena dal secolo X, a Pistoia dal 1097), ma non destinati *ab origine* all'uso del Comune. Prendiamo per esempio i documenti più antichi tramandatici dal *Liber Censuum* pistoiese: si tratta di una vendita del 1097 avvenuta a Prato e di una donazione rogata a Monsummano nel 1137; i primi atti che fanno esplicito riferimento al Comune di Pistoia risalgono invece al 1177.⁷⁷ Non è

⁷³ A. POLONI, *Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un comune italiano: il Popolo a Pisa (1220-1330)*, Pisa, ETS, 2004, p. 31.

⁷⁴ ONORI, *Storia e politica della memoria* cit.

⁷⁵ PUGLIA, *Gli statuti di Volterra* cit., testo corrispondente alla nota 15.

⁷⁶ L'estratto è conservato nella Biblioteca Guarnacci di Volterra (ms. 5892, coll. LIII.5.1). Sulla questione si veda R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, vol. 1, Berlin, S. Mittler und Sohn, 1896, pp. 168-173. Ringrazio Andrea Puglia e Oretta Muzzi per gli utili suggerimenti e le informazioni riguardo alla situazione archivistica volterrana e alla questione del *Camerotto*.

⁷⁷ Si veda Q. SANTOLI, *Il 'Liber Censuum' del comune di Pistoia. Regesti di documenti inediti sulla storia della Toscana nei secoli XI-XIV*, Fonti storiche pistoiesi, I, Pistoia, Officina tipografica cooperativa, 1915, i documenti nn. 1, 2, 3.

improbabile che vi sia stata davvero una relazione tra i primi due atti e le istituzioni comunali, ma forse la relazione fu stabilita in un'età molto posteriore: quelle pergamene potevano essere *monimina* giunti nell'archivio cittadino come garanzia di una catena di passaggi di proprietà di cui il Comune rappresentava solo il punto d'arrivo. Bisogna considerare un altro problema: i documenti più antichi sono in qualche caso cronologicamente isolati dalla massa documentaria più significativa, quella che fa pensare a una efficiente e continuativa opera di archiviazione: se guardiamo ai documenti trasmessi dai *Capitoli* fiorentini, ad esempio, notiamo che dopo due atti del 1138 e uno del 1156 (in quest'ultimo non si fa mai menzione di Firenze) occorre aspettare gli anni Settanta per trovare un nucleo documentario consistente.⁷⁸ A Siena la documentazione raccolta sembra farsi meno sporadica e munita di chiari riferimenti al Comune solo a partire dalla fine degli anni Cinquanta del secolo XII.⁷⁹

Una raccolta sistematica della documentazione ad opera delle magistrature cittadine – un'embrionale tradizione archivistica – si affermò faticosamente in Toscana solo dopo la metà del secolo XII.⁸⁰ Lo scarto esistente tra l'inizio della tradizione comunale dei codici statutari e l'inizio della tradizione archivistica *tout-court* per diverse città toscane è di almeno un secolo. Prima di chiarire il senso di questa comparazione dobbiamo capire quanto antiche sono le prime attestazioni di una normativa cittadina.

2.3. PRIME ATTESTAZIONI DI UNA NORMATIVA CITTADINA SCRITTA. –

Come abbiamo già notato, il primato nella scrittura delle norme cittadine in Toscana è conteso tra Pisa e Pistoia. Dal punto di vista strettamente cronologico il *corpus* normativo che va sotto il

⁷⁸ *Documenti*, pp. 1-17.

⁷⁹ G. CECCHINI (a cura di), *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, Vol. I, Istituto comunale di arte e di storia. Fonti di storia senese, Siena, 1931, documenti nn. 1-7.

⁸⁰ Su questo aspetto si veda T. BEHRMANN, *Anmerkungen zum Schriftgebrauch in der kommunalen Diplomatie des 12. und frühen 13. Jahrhunderts*, alle pp. 265-281 in H. KELLER, T. BEHRMANN (a cura di), *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung* (Münstersche Mittelalter-Schriften 68), München, Wilhelm Fink Verlag, 1995. L'autore nota che la vera svolta dal punto di vista della scrittura dei documenti relativi ai rapporti diplomatici si ebbe in corrispondenza dell'affermazione della Lega Lombarda (anni Sessanta-Settanta del secolo XII).

nome di *Statuto dei consoli* di Pistoia del 1117 sarebbe il primo in assoluto, ma la datazione è ancora oggetto di discussione.⁸¹ Tuttavia è alla raccolta pisana che generalmente si attribuisce la primogenitura nella normativa toscana sia per la quantità della normativa messa per scritto nei *Constituta legis et usus* sia per la maturità del disegno politico (espresso nel prologo al *Constitutum usus*) che la raccolta sottintendeva. Il *Constitutum usus* ha una precisa data di promulgazione: il 1161; non è improbabile che a una data molto vicina possa esser fatta risalire la messa per scritto del *Constitutum legis*. Agli anni Settanta-Ottanta del secolo XII, invece, si possono ascrivere le prime norme pistoiesi di sicura datazione. Per Siena, purtroppo, abbiamo solo indicazioni indirette: al 1179-1180 risalgono le prime notizie certe di *consuetudines*, di *usus della civitas*; ai primi del 1200 esistevano un *constitutum* e un *breve* dei consoli;⁸² negli anni Venti del Duecento si parlava di un *Constitutum novum* o *Constitutum potestatis*.⁸³ Per Firenze il primo accenno, assai incerto, a una normativa cittadina si trova in un regesto del *Bullettone* (inventario trecentesco delle pergamene conservate nell'archivio vescovile): il regesto si riferisce a un documento del 1159 e parla di «ordinamenta facta per comune et populum Florentie», dizione improbabile a quell'altezza cronologica, soprattutto per la menzione del *comune*.⁸⁴ Tuttavia è solo nell'atto di sottomissione degli uomini di Pogna (anno 1182) che troviamo la citazione di un *constitutum*.⁸⁵ Nel 1166 è attestato un *breve* dei consoli di Lucca,⁸⁶ mentre al 1178 risale la menzione di un *constitutum* cittadino.⁸⁷ Piuttosto tardiva è la citazione del «constitutum civitatis» di Arezzo, evocato di sfuggita in una per-

⁸¹ Vd. sopra la nota 44.

⁸² M. ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica Legislazione* cit., pp. 1-40, in part. pp. 2-4.

⁸³ *Ivi*, p. 6.

⁸⁴ Sulla tarda affermazione del vocabolo 'comune' per designare il complesso dell'organizzazione politica cittadina mi permetto di rimandare a E. FAINI, *Firenze nell'età romanica (1000-1211). L'espansione urbana, lo sviluppo istituzionale, il rapporto con il territorio*, Firenze, Olschki, 2010, pp. 129-136.

⁸⁵ Su tutto questo si veda DAVIDSOHN, *Forschungen* cit., in part. pp. 137-141.

⁸⁶ N. RAUTY, *Introduzione* in *Statuti pistoiesi* cit., p. 44.

⁸⁷ WICKHAM, *Legge* cit., p. 79.

gamena del 1196.⁸⁸ Volterra, nonostante l'abbondanza di codici normativi duecenteschi, non ci ha tramandato alcuna norma che sia sicuramente ascrivibile a una data anteriore al 1199.⁸⁹

Le città toscane, dunque, cominciarono a raccogliere in forma scritta la normativa cittadina più o meno negli stessi anni in cui stavano raccogliendo la memoria dei propri diritti sul territorio e dei rapporti con le altre città. È un dato che possiamo estendere anche all'Italia settentrionale sulla base degli studi di Keller: «Deliberazioni inerenti all'ordinamento giuridico paragonabili agli *statuta* ci furono sicuramente già a partire dalla seconda metà dell'XI secolo. Tuttavia regolari annotazioni a riguardo, così come la loro raccolta e conservazione ufficiale, si possono documentare solo dal 1170 ca. in poi».⁹⁰ Sebbene la tradizione archivistica comunale dei codici statutari toscani cominci in genere piuttosto tardi, alla fine del secolo XIII,⁹¹ è probabile che i depositi archivistici e le raccolte di *statuta* avessero una data di nascita anteriore di circa un secolo.

A ben guardare la cosa si spiega facilmente: l'ordinamento dello *ius* comunale andava di pari passo con quello dei vari *iura* vantati dalla collettività cittadina. È probabile, insomma, che in un primo momento non si avvertisse una differenza nel grado di generalità di questi 'diritti', non si avesse cioè alcuna idea di una gerarchia non soltanto tra varie raccolte normative disponibili, ma neanche tra queste raccolte e i *Libri iurium*. Tra i *Libri iurium* e i codici dei vari *corpora* normativi esiste una sorta di rapporto simbiotico. Antonella Rovere – riferendosi al caso del *Liber* di Parma, nel quale non compaiono i privilegi delle autorità superiori, presenti invece negli statuti di quella città – ha parlato del *Liber iurium* e del codice statuario come di «parti di un unico corpo»

⁸⁸ J.-P. DELUMEAU, *Arezzo espace et sociétés, 715-1230. Recherches sur Arezzo et son contado du VIII^e au début du XIII^e siècle*, 2 voll., Collection de l'École française de Rome-219, Roma, École française de Rome, 1996, pp. 1135-36.

⁸⁹ FIUMI (a cura di), *Statuti cit.*, p. x.

⁹⁰ H. KELLER, *Tradizione normativa e diritto statuario in 'Lombardia' nell'età comunale*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli, Liguori, 2001 (Europa Mediterranea. Quaderni, 15), pp. 159-173, in part. p. 167.

⁹¹ Come nell'Italia settentrionale, v. KELLER, *Gli statuti cit.*, p. 76.

e di elementi complementari.⁹² Numerosi frammenti di normativa 'statutaria' genovese del secolo XII ci sono stati tramandati proprio attraverso i *libri iurium* della città, così che troviamo mescolati in un unico testo i regolamenti vigenti tra i cittadini genovesi e quelli convenuti tra Genova e le potenze alleate e concorrenti.⁹³ Seppure in minor numero, alcuni patti tra Volterra e vari soggetti si trovano tra le rubriche del codice G3.⁹⁴ Ai primi del secolo scorso l'analisi del *Rigestum comunis Albe* compiuta da Euclide Milano aveva condotto lo studioso a ipotizzare un'origine comune per i codici statutari e per i *libri iurium* piemontesi.⁹⁵ Laura Baietto ha messo in evidenza la presenza di norme statutarie nel *Liber Crucis* alessandrino (il *Liber iurium* locale):⁹⁶ secondo la studiosa l'emergenza politica di volta in volta prevalente poteva spingere gli scrittori degli inizi del Duecento a scegliere di privilegiare i *libri iurium* piuttosto che il codice statutario come sede di raccolta e conservazione della normativa: sarebbe proprio questo il caso di Alba e Alessandria, ove in quegli anni era «prioritaria la difesa delle proprie acquisizioni dell'ingerenza dei poteri confinanti».⁹⁷ Anche a Piacenza, del resto, sono il *Registrum parvum* e il *Registrum magnum* dell'archivio comunale che, assieme ai trattati di pace e alleanza, ci tramandano i primi provvedimenti normativi d'ambito cittadino riguardanti le concessioni fondiarie e le doti (anni 1135 e 1144).⁹⁸

Neppure a Firenze mancano corrispondenze tra *Libri iurium* e testi statutari. Il primo accenno sicuro a un *constitutum* fioren-

⁹² ROVERE, *Tipologie documentali* cit., p. 427.

⁹³ A. ROVERE, *Il registro del XII secolo*, in D. PUNCUCH, A. ROVERE (a cura di), *I Libri Iurium della Repubblica di Genova. Introduzione*, Roma, 1992 (Pubblicazioni degli archivi di Stato, Fonti-XII), pp. 17-42, in part. p. 42.

⁹⁴ PUGLIA, *Gli statuti di Volterra* cit., testo corrispondente alla nota 15.

⁹⁵ E. MILANO, *Il «Rigestum comunis Albe»*, Pinerolo, 1903 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XX-XXI), I, VIII-IX. La pratica di veicolare normativa attraverso il *Rigestum* rimase operante ad Alba anche in pieno Duecento, quando già esisteva una raccolta statutaria comunale: BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., parte I, p. 27.

⁹⁶ *Ivi*, parte I, p. 23.

⁹⁷ *Ivi*, parte 2, p. 20.

⁹⁸ A. SOLMI, *Le leggi più antiche del Comune di Piacenza*, «Archivio storico italiano», LXXIII, 1915, pp. 3-81, in part. pp. 55-57. Sui due registri come *Libri iurium* piacentini v. A. ROVERE, *I 'libri iurium' dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento*, Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova, 1989, pp. 157-199, in part. pp. 177-179.

tino, ad esempio, si deve proprio a uno dei patti tramandatici dai *Capitoli*. Nel 1182 gli uomini di Pogna e i consoli fiorentini giurarono un patto di alleanza; il giuramento avrebbe dovuto essere rinnovato nel tempo tramite l'inclusione nel *constitutum* cittadino e nel «breve consularatus et regimenti» di Pogna.⁹⁹ Anche i patti tra Firenze e gli uomini di Trebbio, stipulati nel 1193, dovevano essere trascritti «de constituto in constituto».¹⁰⁰ Nel 1193, a quanto ne sappiamo, un *liber iurium* fiorentino non esisteva ancora. V'è quindi da credere che il *constitutum* citato dai documenti ne svolgesse la funzione, ricordando ai consoli, «gradatim de consularatu in consularatu»,¹⁰¹ tutti gli accordi giurati con singoli e collettività che costituivano soggetto politico.

* * *

La tradizione scritta della normativa non sembra precedente alle scritture di altra natura prodotte dal Comune. Si tratta di un primo, grave elemento di confusione per noi moderni: le regole per il funzionamento degli istituti non furono messe per scritto e conservate prima della produzione corrente di quegli stessi istituti.

Non possiamo più procedere oltre senza approfondire la nostra conoscenza dei contenuti di questa composita normativa. Seguendo il metodo che ci siamo imposti scaveremo nei testi, ci spingeremo a ritroso e cercheremo di riconoscere il carattere precipuo di ciascuno dei nuclei normativi giunti fino a noi.

3. L'ORDINE E IL DISORDINE

3.1. I CODICI ORDINATI: IL CASO DEL COSTITUTO DI SIENA. — Quando i magistrati senesi deliberarono la compilazione di un nuovo Constituto del loro Comune, verso il 1262, ormai da tempo si usava raccogliere la normativa secondo alcune grandi *distinc-*

⁹⁹ *Documenti*, p. 19.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 33.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 19.

tiones. In quell'occasione se ne individuarono cinque. L'unico testimone di quella vasta operazione di aggiornamento è un codice mutilo, la quinta *distinctio* è perduta, il testo attuale fu aggiunto in seguito: per questo motivo l'editore, Ludovico Zdekauer, non la incluse nella sua edizione. Le quattro *distinctiones* del 1262 sopravvissute sono:¹⁰² «De fide catholica», «De iudiciis et modis iuris reddendi», «De rebus et negotiis Communitatis», «De rebus et negotiis privatorum». Un'organizzazione simile, ma non identica, si intravede già nel codice palinsesto che riporta una redazione statutaria senese degli anni Trenta, per quanto lo stato di conservazione del testo ci permetta di andare poco oltre questa semplice constatazione. Lo statuto degli anni Trenta si apriva infatti con una prima distinzione «De potestate et officio suo», che sembra alludere a una ripartizione meno generica di quella successiva e legata, almeno nella parte iniziale, alle competenze delle varie magistrature comunali.¹⁰³ L'uso di individuare delle *distinctiones* tra i provvedimenti inseriti negli statuti doveva risalire almeno agli anni Venti dello stesso secolo: gli statuti di Volterra del 1224 (codice G1) presentavano già delle *distinctiones*, per quanto di tipo diverso e in numero molto maggiore rispetto al Constituto senese del 1262.¹⁰⁴ Dagli studi di Jörg Busch e Hagen Keller sui codici statutari lombardi risulta che fu proprio verso la metà degli anni Venti che cominciarono a diffondersi codici nei quali il materiale era organizzato secondo un criterio tematico.¹⁰⁵ Le raccolte statutarie anteriori a questo decennio – in Toscana quelle di Volterra (codice G3) e di Pistoia (codice C90), altrove, ad esempio, quella di Treviso del 1207¹⁰⁶ – non presentano nessun criterio tematico di organizzazione della normativa. Le quattro distinzioni senesi superstiti ricalcano in parte quella che sarà, da allora in poi, la

¹⁰² ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto* cit., p. v.

¹⁰³ MECACCI, *Un frammento palinsesto* cit., p. 90.

¹⁰⁴ Vd. sopra nota 15.

¹⁰⁵ J. W. BUSCH, *Einleitung: Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices*, in *Statutencodices* cit., pp. 1-14, in part. p. 13; KELLER, *Tradizione normativa e diritto statuario in 'Lombardia'* cit., pp. 163-164.

¹⁰⁶ G. LIBERALI (a cura di), *Gli statuti del Comune di Treviso. Gli statuti degli anni 120-1218*, I, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1950.

classica divisione in libri degli statuti cittadini: regolamentazione degli uffici, delle cause civili, di quelle penali, dei danneggiamenti campestri e dei lavori pubblici. Nella dizione complessiva «De fide catholica» la prima *distinctio* raccoglie, infatti, oltre alle più di cento rubriche concernenti i rapporti con la Chiesa, anche le regole per l'elezione degli ufficiali comunali e i loro doveri; la seconda concerne il diritto civile e la procedura; la terza è in massima parte dedicata ai lavori pubblici e alla gestione del territorio. Più difficile è, invece, trovare un criterio di definizione complessivo per la quarta *distinctio*: gli stessi compilatori del Constituto dovettero trovarsi in qualche imbarazzo e il titolo attribuitole «De rebus et negotiis privatorum» è di una disarmante genericità. Anche altrove – a Firenze, per esempio – gli ultimi libri delle raccolte statutarie primo-trecentesche rivelano «una farraginosità di articolazione che denuncia la casualità di aggregazione delle rubriche e l'impianto sostanzialmente alluvionale di deposito di norme correnti».¹⁰⁷

Il deposito alluvionale, del resto, è ravvisabile fin nella struttura di certi capitoli. Il nucleo iniziale del Constituto senese, il suo scheletro, non è altro che l'antico breve giurato da ciascun console prima, dal podestà poi. Pertanto molti capitoli si presentano nella loro parte iniziale con i verbi alla prima persona singolare, salvo poi continuare con evidenti inserti successivi che mutano il soggetto. Un buon esempio di questo tipo di stratificazione interna è rappresentato dal capitolo «De non tenendo iudice vel milite, nisi sit de amicis comunis Senarum».¹⁰⁸ Ad una prima parte espressa in forma di breve: «Et tenear et iuro ego potestas non ducere aliquem [...] neque tenere, qui non sit de amicis comunis Senarum»; segue il lungo elenco delle eccezioni e delle deroghe: «Salvo capitulo quod loquitur [...]. Salvo tamen quod non debeat potestas [...]. Non obstante aliquo constituto», tutto alla terza persona; segue

¹⁰⁷ A. ZORZI, *Gli statuti di Firenze del 1322-25: regimi politici e produzione normativa*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Atti del VII convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), a cura di R. Dondarini, G. Varanini e Maria Venticelli, Bologna, 2003, pp. 123-141, in part. p. 139.

¹⁰⁸ ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto* cit., pp. 63-64.

infine una riforma che ha lo scopo di pubblicizzare adeguatamente la norma, l'autorità emanante è espressa con una prima persona plurale: «Item statuimus quod predicta debeant significari potestati per ambasciatorem [...] quando recipiet signoriam [...]».

Comprenderemo meglio i contorni del perdurante e disordinato accumulo di norme del Constituto guardando al codice più che alla raccolta normativa che esso tramanda, e considerando il codice come strumento d'uso più che come modello esemplare. A dispetto della data di pubblicazione del Constituto – quel 1262 che lo Zdekauer volle imporre al titolo dell'edizione – il codice tramanda ben 110 tra riforme ed emendazioni datate tra il 1264 e il 1269, testimonianza del fatto che si continuò a usarlo e a trattarlo alla stregua di un brogliaccio di appunti.¹⁰⁹ L'editore, sulla base di un'analisi delle postille, azzardò anche un'ipotesi sulla possibile destinazione del codice: la curia del podestà.¹¹⁰ Sul codice – uscito da pochi anni dall'officina del copista – si andavano già depositando strati di materia la cui memoria poteva esser garantita solo da un peculiare ambito d'uso. Come la quarta *distinctio*, anche i margini del codice recepivano le novità. Il «deposito alluvionale di norme correnti» continuava: una volta sistemata per temi la massa di provvedimenti 'storici' si tornava a compilare il codice in quella che sembra essere stata la vecchia maniera: secondo la cronologia dei provvedimenti.¹¹¹

3.2. IL DISORDINE NEI CODICI: GLI STRATI DELLA PRODUZIONE STATUTARIA. – Grazie al Constituto senese abbiamo visto come, ancora dopo la metà del Duecento, il nuovo criterio di organizzazione per materie della normativa cittadina non fosse riuscito ad affermarsi pienamente. Il vecchio sistema del deposito alluvionale delle norme era molto diffuso. Quando in uno stesso codice incontriamo mani diverse e aggiunte marginali è facile parlare di una cronologia degli interventi e, dunque, di una stratificazione delle norme. Di stratificazione testuale si parla anche quando abbiamo a che fare

¹⁰⁹ *Ivi*, p. VIII.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Sul criterio cronologico per la primitiva compilazione dei codici statutarî v. BUSCH, *Einleitung* cit., p. 13.

con molti testimoni di una stessa tradizione statutaria.¹¹² Il caso di Volterra è lampante: ogni codice potrebbe essere portatore di uno strato di testo, non solo connotato dal periodo in cui fu scritto, ma, forse, anche dal luogo in cui fu conservato, o per la finalità per la quale fu scritto: Puglia ha, in effetti, riconosciuto nel codice statutario volterrano G4 bis una copia d'uso o di studio.¹¹³ Forse, però, è possibile riconoscere anche all'interno di nuclei apparentemente compatti dal punto di vista grafico e codicologico le tracce di una più antica stratificazione che i copisti si limitarono a registrare. Non le sporadiche rubriche datate: segnali sicuri, certo, ma troppo isolati per marcare i confini di ogni strato. Credo sia possibile riconoscere gli strati all'interno dei codici più antichi – anche all'interno dei quaderni scritti dalla medesima mano – sulla base di considerazioni di tipo strutturale. Dobbiamo riconoscere i caratteri propri dell'inizio e della fine del testo quando esso ci appare ragionevolmente completo: eventuali arenghe, invocazioni, giuramenti solenni. Riconoscendo questi elementi caratteristici nel corpo di un testo, si potranno individuare i punti di giuntura tra nuclei normativi diversi, riuniti dall'autore del codice o del quaderno giunto fino a noi.

Cominciamo con il codice di cui abbiamo parlato or ora. Il Constituto senese del 1262 inizia con una rubrica di tenore molto generale: «De officio potestatis et aliorum officialium, et de hiis, que spectant ad eorum curam et sollicitudinem». Si tratta di un giuramento che impegna i maggiori ufficiali cittadini a svolgere funzioni giudicate essenziali per lo svolgersi della vita civile. Leggiamo alcune parti della rubrica per avere un'idea di un classico esordio statutario:

In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Ad honorem dei et beate Marie Virginis et omnium Sanctorum et Sanctarum dei; et ad honorem et salvamentum civitatis Senarum et eius comitatus atque districtus. Nos potestas vel consul civitatis eiusdem iuramus ad sancta dei evangelia servare, manutenere et defendere catholicam fidem [...]; et custodire

¹¹² Sul concetto di strato nella tradizione degli statuti si veda S. CAPRIOLI, *Per una convenzione sugli statuti*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», XCV, 1989, pp. 313-322.

¹¹³ PUGLIA, *Gli statuti di Volterra* cit., paragrafo 5.

maiolem Senarum ecclesiam [...]; et stratam per totum comitatum Senarum atque districtum ad honorem dei regere et gubernare, et manutenere omnes et singulos civitatis Senarum atque comitatus ipsius [...].¹¹⁴

Si noti che il giuramento del podestà o dei consoli – vestigio di un'epoca in cui l'opzione del governo podestarile non era ancora esclusiva – è in prima persona, si presenta quindi in forma di *breve*. Per certi aspetti simile a quello senese è l'esordio del *Breve consulum* pistoiese (1140-1180):

Ego non sum in aliqua compagna vel submissione aliquo ingenio civitatis Pistorie consulatu vel officio aliquo dando vel recipiendo. Et ab hac die in antea [...] dicam et faciam et tractabo comunes honores et utilitates populi civitatis Pistorie eiusque burgorum et suburbiorum maiorum et minorum secundum quod melius cognovero.¹¹⁵

Gli esordi delle raccolte normative non sono sempre espressi nella forma personale del *breve*. Gli statuti di Volterra del 1224 (codice G1), ad esempio, dopo un'invocazione assai meno pomposa del *Constituto* senese, ci presentano una vera e propria arenga che ha il compito di giustificare l'esordio sulla difesa della Chiesa e dei suoi beni:

Quoniam ecclesia est capud et principium totius Vulterrane civitatis eiusque districtus, sequitur ergo quod, ad honorem Dei et beate Marie Virginis et totius comunis Vulterrane civitatis eiusque districtus, de negotiis ecclesiarum in constitutionibus istis prius tractare debeamus.¹¹⁶

Invece del giuramento troviamo l'intervento diretto di un'impersonale autorità statuyente espressa con una prima persona plurale:

Ordinamus quidem firmiter statuentes quod rectores ecclesiarum et venerabilium locorum et collegium eorundem possint agere et respondere per suum advocatum vel sindicum bonum et idoneum sine fraude.¹¹⁷

¹¹⁴ ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto* cit., p. 25.

¹¹⁵ RAUTY (a cura di), *Statuti pistoiesi del secolo XII* cit., p. 131.

¹¹⁶ FIUMI (a cura di), *Statuti* cit., p. 108.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 108.

Anche i rettori del Comune – i consoli o il podestà – sono tenuti a uniformarsi a quanto stabilito dall'autorità statuyente:

Consules vel potestas teneantur facere inquirere in civitate Vulterre et eius districtu illas personas et clericos et rectores ecclesiarum et venerabilium locorum, de quibus eis reclamatum fuerit [...].¹¹⁸

Gli statuti volterrani del 1224 somigliano, da questo punto di vista, allo *Statutum potestatis* pistoiese del 1162-1180: «In nomine sacte et individue Trinitatis amen. Statuimus ut potestas Pistoriensis habeat in protectione et defensione ecclesiam sancti Zenonis et eius bona [...]». ¹¹⁹ Assai simile a questo è l'esordio dello statuto dei consoli di Pistoia che gli editori fanno risalire al 1117: «[...] Statuimus et censemus ut maiores Pistorie consules habeant in protectione et defensione Ecclesiam Sancti Zenonis et eius bona [...]». ¹²⁰ Diverso è invece l'esordio dei brevi consolari pisani del 1162-1164, caratterizzati da toni ancor più dimessi; dopo la consueta invocazione iniziale alla Trinità, si passa immediatamente alla rassegna degli obblighi dell'eletto, del quale, peraltro, non si specifica la carica:

A proximis Kalendis ianuarii [...] usque ad annum unum completum honorem Pisane Ecclesie Maioris beatissime Marie et Archiepiscopatus et canonice Opere ecclesie sancte Marie [...] et salvamentum Pisani populi et cohabitantium [...] terra et mari et in omni loco, in pace et guerra, ad honorem et salute Pisane civitatis tractabo et faciam [...].¹²¹

Se certi esordi sono caratterizzati dal giuramento prestato dalle massime autorità comunali di attenersi ad alcune regole e principi fondativi, ce ne sono anche altri che, pur non distinguendosi nella sostanza dai primi, se ne distaccano nella forma per via di approccio meno personale. Come abbiamo visto, inoltre, l'epoca e l'autorità sotto le cui insegne i *corpora* normativi vennero raccolti in forma scritta non influirono in misura apprezzabile sulla scelta

¹¹⁸ *Ivi*, p. 109.

¹¹⁹ RAUTY (a cura di), *Statuti pistoiesi del secolo XII* cit., p. 231.

¹²⁰ RAUTY (a cura di), *Lo statuto dei consoli* cit., p. 42.

¹²¹ BANTI (a cura di), *I brevi* cit., pp. 45-46 e 73-74.

delle modalità di espressione: troviamo il *breve* del podestà di Siena in apertura del Constituto del 1262, mentre non lo troviamo nel codice statutario volterrano del 1224; giurano i consoli di Pistoia all'inizio della raccolta datata 1140-1180, mentre non lo fanno i loro colleghi e concittadini nel testo fatto risalire al 1117, ma più probabilmente raccolto intorno al 1177. La forma personale e quella impersonale coesistono a volte all'interno di una stessa raccolta come nel caso del Constituto di Siena.

Gli esordi si presentano davvero in forme troppo diverse per esser considerati segnali affidabili di inserti testuali. Inoltre in certi casi sono dotati di una tale solennità da apparire totalmente stonati nel cuore del testo: v'è da credere che quando più nuclei normativi furono fusi insieme le complicate arenghe o le invocazioni alla divinità furono le prime a cadere. Non dimentichiamo tuttavia che proprio tramite il giuramento dei consoli Natale Rauty ha potuto enucleare dall'intrico di carte che costituisce il codice C90 il breve dei consoli e lo statuto del podestà; un caso raro, comunque.¹²²

Le conclusioni, dove sono rimaste leggibili e riconoscibili, appaiono dotate di un valore intrinseco dal quale difficilmente si poteva prescindere. Non ci è pervenuta la conclusione del Constituto senese del 1262, tuttavia, come mostrano gli statuti volterrani del 1224, è anche possibile che non ci siano disposizioni conclusive in un codice suddiviso per materie: non avendo il testo uno sviluppo lineare, può accadere che non si riconosca un punto preciso sul quale porre un confine, a Volterra nel 1224 non si scrisse neppure una approvazione complessiva del codice. Il codice volterrano G3, purtroppo, è mutilo all'inizio e alla fine;¹²³ in ogni caso la presenza di molte mani di copisti rende difficile capire fino a che punto esso sia stato concepito come elemento unitario.¹²⁴ Egualmente complicata – anche se pienamente chiarita dall'editore – è la situazione del codice che ci ha tramandato la normativa pistoiese del secolo XII.¹²⁵ Per la Toscana del periodo che stiamo prendendo in considerazione solo Pisa ci presenta raccolte normative unitarie e

¹²² RAUTY (a cura di), *Statuti pistoiesi del secolo XII* cit., pp. 7-16.

¹²³ FIUMI (a cura di), *Statuti* cit., p. XVII.

¹²⁴ FIUMI (a cura di), *Statuti* cit., p. XVIII.

¹²⁵ RAUTY (a cura di), *Statuti pistoiesi del secolo XII* cit., pp. 7-16.

concluse: si tratta dei *Constitutata* e dei brevi dei consoli del 1162-4. Le disposizioni finali dei *Constitutata*, pur tradite da una copia tarda del codice Yale, mi paiono abbastanza indicative, ne riporto i brani principali:

Si qua constituta in hoc volumine contraria inveniantur prius ad posterius trahatur constituimus. Nostra civili constitutione firmamus ut constituta usus et legis vel de usibus ad leges vel econverso a nobis correcta et addita et emendata et ex novo facta, locum habeat in futuris negotiis et pendentibus [...]. Promulgata et lecta ac recitata sunt omnia huius voluminis constituta, tam legis quam usus [...] Pisis, in ecclesia Sancti Petri in Palude.¹²⁶

Le disposizioni finali che si leggono nei brevi dei consoli pisani del 1162 e del 1164 hanno un tenore assai simile, riporto solo quelle del 1162:

Si qua huius Brevis capitula inter se fuerint adversantia, in eo in quo non concordabitur prius ad posterius trahatur. Quod de Constitutis est supra scriptum, firmum tenebo, salvis tamen aliis capitulis que in hoc Breve comprehenduntur.

Hec omnia prenominate per me vel meum socium aut socios, me sciente, sine fraude observabo a proximis Kalendis ianuarii usque ad unum annum completum; et insuper capitula ad avere pertinentia, sicut suprascripta sunt, sine fraude observabo.¹²⁷

Giunti alla fine del testo, i compilatori si guardavano indietro, fornivano regole per l'interpretazione di capitoli eventualmente discordanti, approvavano il tutto. I capitoli finali sono quindi il luogo in cui il testo parla di sé: questi capitoli accolgono spesso un meta-testo che offre indicazioni sulle modalità corrette di lettura e sulla validità nel tempo della raccolta normativa; può trattarsi anche di veri e propri *capitula precisa*, ultrattivi o retroattivi.

Torniamo, forti di queste acquisizioni, al caso del codice statutario pistoiese del secolo XII: grazie all'analisi accurata compiuta dall'editore esso risulta un'ottima palestra per verificare se sia possibile riconoscere, su queste basi, strati successivi di normativa.

¹²⁶ VIGNOLI (a cura di), *I costituti* cit., pp. 324-325.

¹²⁷ BANTI (a cura di), *I brevi* cit., pp. 68-69.

Il quaderno C del codice pistoiese riporta, come abbiamo già detto, un breve dei consoli di incerta datazione (1140-1180 ca.). Lo scritto è tutto di mano del notaio del sacro palazzo Gerardo fino al capitolo 87, i capitoli successivi, fino alla fine, furono aggiunti in seguito.¹²⁸ Il fatto che Gerardo abbia apposto la *completio* alla fine di una prima fase del suo lavoro ci facilita alquanto nel nostro compito, infatti fu ancora Gerardo a trascrivere i capitoli aggiunti in coda al testo su un ulteriore bifolio:¹²⁹ un approccio meramente paleografico quindi non ci permetterebbe di riconoscere i diversi strati. A ben guardare, però, subito prima della *completio* (escludendo tre *capitula* che lo stesso Gerardo sembra aver aggiunto in seguito¹³⁰) compare un tipico capitolo di congedo, dal carattere meta-testuale:

Item eligam quinque ex consiliariis meis in mense octubris cum quorum consilio breve et constitutum pertractentur et ante festum Omnium Sanctorum compleantur, quos iurare faciam pertractare breve et constitutum consulum vel potestatis ante festum Omnium Sanctorum et facere scribi per bonam fidem sine fraude ad comunem honorem et utilitatem civitatis nostre; et quod non sribent in brevi nec in constituto, nec adident nec deminuent, aliquid quod sit contra sacramentum potestatis.¹³¹

Come si vede vi si parla delle modalità di una riscrittura del *breve* e del *constitutum* e del loro rapporto con un altro nucleo normativo pistoiese vigente in quegli anni: il *sacramentum potestatis*. Se non fosse per la *completio* potremmo leggere il capitolo non come una norma finale, ma come una norma tra le norme; le *additiones* al breve ci parlano di dazi, di obbligo da parte dei consoli di render giustizia, dell'elezione dei rettori delle cappelle: che questi capitoli siano aggiunti non lo indicano né le caratteristiche testuali né quelle codicologiche e grafiche. Un simile valore di termine ha anche il capitolo 80 dello statuto del podestà di Pistoia, salvo che, in questo caso, a segnalare la stratificazione successiva dei provvedimenti è anche un cambio di grafia che

¹²⁸ RAUTY (a cura di), *Statuti pistoiesi del secolo XII* cit., p. 217.

¹²⁹ *Ivi*, p. 16.

¹³⁰ *Ivi*, pp. 213-215.

¹³¹ *Ivi*, p. 213.

indica un cambiamento dello *scriptor*: «Omnia predicta et omnia ea que continentur in brevi et constituto facto a Sigiboldo et eius sociis [...] observabo et faciam in toto tempore mei domini»,¹³² seguono altri quindici capitoli aggiunti in seguito.

Applicare un simile metodo ai più antichi statuti pistoiesi o ai brevi dei consoli pisani non porta molto frutto: si tratta di testi mutili (lo statuto) o troppo precisamente collocati dal punto di vista cronologico per aver inglobato diversi strati di normativa (i brevi). Diverso è il caso degli statuti volterrani del codice G3. Sappiamo che i primi settantanove capitoli furono scritti dalla stessa mano, tuttavia i capitoli 54 e 55 hanno il sapore tipico delle conclusioni:

[LIIII] Item ordinamus atque firmamus ut consules vel potestas teneantur auferre precise banda, que superius scripta sunt vel inferius scribentur [...].

[LV] Item dicimus et firmamus quod consules vel potestas teneantur fieri facere et exemplare omnia suprascripta et subscripta constituta infra unum mensem proximum ex quo inciperint consulari vel dominari [...].¹³³

Per quanta cura si ponesse nell'inserire organicamente i provvedimenti nel corpo di un testo statutario molto ampio tramite la citazione del 'sopra' e del 'sotto' («omnia suprascripta et subscripta»), il richiamo all'obbligo di osservare e di esemplare lo statuto, a due terzi del lavoro del medesimo copista, appare quanto meno intempestivo. Nel testo trådito dal codice G3 ci sono altri casi di capitoli 'terminali' nel corpo del testo: il 95 («De constituto non mutando per totum annum»), l'appendice al capitolo 151 (ratifica degli emendatori per lo statuto del 1218), il 164 («De constitutionibus observandis»);¹³⁴ in tutti questi casi, però, un cambio di mano ci avverte, comunque, che è avvenuta una cesura.¹³⁵

Dal punto di vista interpretativo l'aver stabilito che queste 'norme sullo statuto' – o capitoli meta-testuali, come li abbiamo

¹³² *Ivi*, p. 323 e nota b.

¹³³ FIUMI (a cura di), *Statuti cit.*, p. 26.

¹³⁴ *Ivi*, pp. 48-49, 79, 85.

¹³⁵ *Ivi*, p. XVIII: si confronti la tabella.

chiamati – possono indicare una cesura, la fine di uno strato, non aggiunge molto a quanto sapevamo: gli statuti risultano dall'accumulo di provvedimenti che piano piano assumono il carattere di norma vera e propria. Ciò che, semmai, sorprende di più è il fatto che le tracce di questa stratificazione si possono cogliere anche nei codici organizzati per materia. Il caso del codice volterrano G1 mi pare esemplare. Nel cuore della *distinctio* intitolata «De officiis potestatis et consulis» – la più vasta tra le 10 *distinctiones* con ben 64 capitoli su 237 – ritroviamo un nucleo di capitoli meta-testuali contigui che sembrano indicare un termine: «De rebus que non fuerint scripte in bandis», «Ut banda precise auferantur», «De constitutionibus exemplandis», «Ut constitutum legatur». ¹³⁶ Questi capitoli sono i numeri 98, 99, 100 e 101 della raccolta. Già il 107, però, («De constituto non mutando per totum annum») pur trattando un tema non precisamente corrispondente a quello dei capitoli sopra citati, sembra segnalare una nuova cesura. ¹³⁷ Ancor più evidente è l'aspetto 'terminale' del capitolo 127: «De constitutionibus observandis». ¹³⁸ Questo provvedimento (identico il titolo e il testo) si trovava già nel codice G3: però, mentre in G3 era un termine vero e proprio, in G1 si trova nel cuore di una *distinctio* scritta tutta – come tutto il codice, del resto – da una sola mano. Si noti, tra l'altro, che sia in G3 che in G1 il capitolo appare preceduto dagli stessi due provvedimenti «De divieto vini et olei» e «De prestantia». ¹³⁹ Sappiamo che una mano aggiunse delle lettere marginali ai capitoli di G3, distinguendoli per materia, probabilmente affinché fossero copiati correttamente nella *distinctio* corrispondente. ¹⁴⁰ Sappiamo anche che il codice G1 non è il risultato automatico di un riordino e di una copia di G3. ¹⁴¹ Ciò che conta, comunque, è che, anche al momento del riordino per materia, la precedente struttura stratificata dei testi non veniva completamente obliterata. Troviamo un ultimo capitolo

¹³⁶ FIUMI (a cura di), *Statuti cit.*, pp. 157-158.

¹³⁷ *Ivi*, p. 162.

¹³⁸ *Ivi*, p. 171.

¹³⁹ *Ivi*, p. 84.

¹⁴⁰ *Ivi*, p. xvii.

¹⁴¹ *Ivi*, p. xxi.

meta-testuale («De capitulis constituti contrariis») al numero 130 nella medesima *distinctio*.¹⁴² Non ci sono altri capitoli di questo genere in G1: tutti si trovano concentrati nella macro-*distinctio* di carattere vagamente ‘costituzionale’ dedicata, almeno di nome, ai doveri del console e del podestà, ma in realtà coacervo di varie materie: dai rapporti intercittadini al bando delle capre. Non è un caso che i capitoli meta-testuali si trovino tutti qui: essi segnalavano davvero dei confini, quelli delle raccolte – su fascicoli o pergamene sciolte¹⁴³ – dalle quali si trasse la materia per una nuova codifica, ma una parte di quella materia fu sistemata altrove nel codice. Questi capitoli però mantenevano un valore molto generale e vincolavano specialmente le massime autorità del Comune: ecco il motivo della loro collocazione nella prima *distinctio*. Tuttavia è probabile che anche una parte non indifferente della materia che precedeva questi capitoli sia stata inserita proprio lì, per questo la *distinctio* nella quale si trovano è molto corposa e poco definita dal punto di vista contenutistico: la collocazione obbligata dei capitoli meta-testuali potrebbe essere stata la forza che attrasse in questa distinzione materiale molto vario. Guardando alle tracce di una stratificazione interna a questa *distinctio* possiamo, almeno in parte, comprendere i criteri che sovrintesero al riordino del terzo decennio del Duecento. Le tracce di una stratificazione simile si colgono ancora nel Constituto senese del 1262 dove, tra i capitoli della prima *distinctio*, troviamo «De constituto exemplando» e «De scribendo uno libro constituti potestatis».¹⁴⁴

Sembrirebbe di poter dire che la normativa dei codici, nelle prime fasi del riordino per materia, tendeva a disaggregarsi e riaggregarsi per nuclei, più che per capitoli singoli, per questo l’ordinamento risulta imperfetto ai nostri occhi moderni. Forse si tendeva a copiare il materiale ereditato in primo luogo nella *distinctio* iniziale – quella dedicata agli uffici – solo quando la materia dei singoli capitoli si rivelava troppo diversa ci si rassegnava a includerli in altre categorie; secondo Keller, del resto, i più antichi ordinamenti comunali «furono conservati nelle cosiddette *cartae statuti*, oppure

¹⁴² *Ivi*, p. 172.

¹⁴³ PUGLIA, *Gli statuti di Volterra* cit., testo corrispondente alla nota 16.

¹⁴⁴ ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto* cit., pp. 180-181.

in *quaterna* datati secondo gli anni di carica dei podestà, e in tali forme furono archiviati»: ¹⁴⁵ anche in una fase più matura possiamo scorgere nelle numerose incertezze della suddivisione contenutistica le tracce di un legame che univa i provvedimenti più per la loro antica collocazione materiale, che non per il loro contenuto. Il disordine perdurante nel Due-Trecento potrebbe essere quindi per certi aspetti un'eco della vecchia stratificazione normativa.

3.3. IL DISORDINE TRA I CODICI. – Fino ad ora abbiamo parlato spesso di *corpora* normativi, di nuclei normativi, di raccolte normative. Tutte queste espressioni sono fumose e volutamente ambigue. Il nome *statutum* cominciò ad affermarsi tardi nell'Italia comunale: solo a partire dai primi anni del Duecento, in corrispondenza con quello snodo istituzionale-archivistico dell'età podestarile di cui si è parlato. ¹⁴⁶ Prima di allora si usava il vecchio termine romanistico di *constitutum* o, al plurale, *constituta*, il quale, però, non riassumeva tutto quanto sarebbe rientrato nei codici statutarî divisi per materie. Le poche raccolte normative anteriori al secolo XIII che ci sono rimaste (essenzialmente quelle di Pisa e di Pistoia) sono piuttosto disomogenee tra loro quanto a denominazione: a Pisa accanto ai *Constituta* della legge e dell'uso stavano i Brevi dei consoli, a Pistoia il codice C90 della fine del secolo XII raccoglie delle statuizioni relative agli obblighi del podestà, un breve dei consoli e un *constitutum consulum*. La sopravvivenza nell'archivio capitolare pistoiese di vari nuclei normativi pertinenti alla città di Pistoia fa pensare, in effetti, a un precoce tentativo di radunare e coordinare la normativa locale. Peter Lütke Westhues evince da una serie di annotazioni e rimandi presenti sulle carte che esistessero altre raccolte andate perdute. ¹⁴⁷ Non sappiamo se il tentativo di semplificazione e coordinazione riuscì, ma il fatto che ci sia stato e che possa anch'esso ascrivere alla temperie podestarile ci permette di porre anche Pistoia nel novero di quelle comunità urbane nelle quali l'avvento del nuovo regime comportò una revisione

¹⁴⁵ KELLER, *Tradizione normativa* cit., p. 167.

¹⁴⁶ M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XIV*, Roma, Carocci, 2000, p. 169.

¹⁴⁷ WESTHUES, *Beobachtungen* cit., p. 82.

della tradizione normativa. A questo proposito occorre tornare a Volterra, dove, nei primi decenni del Duecento, vi furono una serie di tentativi di sintesi. Gli statuti di questa città – o, meglio, le «constitutiones Vulterrane civitatis», come recita il codice G1 – rappresentano infatti la tradizione normativa più completa e unitaria della Toscana per questo periodo; anche qui, però, all'univocità nella denominazione si contrappone la molteplicità dei testimoni, ulteriore conferma di una profonda incertezza nel fissare una base normativa unitaria per la vita del Comune. C'è poi da considerare il rapporto con i *Libri iurium*: in una fase nella quale si cominciava appena a distinguere i codici 'statutari' dai *Libri* non è escluso che anche la straordinaria variabilità e instabilità dei rapporti stretti con altre comunità suggerisse una frequente revisione dei codici.

Abbiamo detto sopra che potevano coesistere all'interno di una generica tradizione normativa comunale vari e distinti nuclei di norme e provvedimenti. Nell'elencare questi nuclei abbiamo citato il caso senese sul quale converrà soffermarsi più a lungo. Nella Siena del 1262 erano disponibili almeno tre distinti nuclei di normativa: il Constituto (che già conosciamo), il Breve degli ufficiali e il Constituto dei placiti (o dei consoli del placito).

Per presentare il Breve non trovo miglior modo che lasciargli la parola:

Breviarium istud sub brevitate verborum potest non immerito a lectoribus comendari, cum singula officia singulis suo ordine debeat nexibus legalium preceptorum astringi. Dignum est ut, sicut capud alligatur Statuto, ita officiales ipsius, qui sunt in regimine membra sua, quilibet suo Brevi speciali ligetur. Idcirco, laudabili providentia, dominus Ubertinus Senensis Potestas, graciosus miles Placentinus, tempore sui regiminis [*Ubertino dall'Andito, podestà nell'anno 1250 n.d.r.*], Breves Officialium Communis Senensis, qui erant dispersi per loca et hactenus inordinate detenti et non plene compositi, per quosdam sapientes ordinari fecit et compleri, et seriatim redigi in hunc librum [...].¹⁴⁸

Il Breve è una raccolta dei giuramenti degli ufficiali del Comune. Tali giuramenti, che rappresentano una parte consistente della

¹⁴⁸ BANCHI, *Breve degli ufficiali* cit., p. 7.

normativa, in occasione della raccolta furono rivisti, corretti e completati. Il Breve risale al 1250, almeno dodici anni prima che fosse progettata e portata a termine la grande impresa della redazione del *Constituto* cittadino. Se il *Constituto* avesse voluto porsi come codice riassuntivo e conclusivo della normativa senese precedente avrebbe accolto il testo di tutti i brevi rendendone superflua una tradizione distinta: il giuramento sul *Constituto* avrebbe avuto lo stesso valore di ogni giuramento singolo raccolto nel Breve. Invece, come faceva già notare Zdekauer, il Breve non è semplicemente un estratto del *Constituto*, ne è un «complemento». ¹⁴⁹ La differenza maggiore sta nel fatto che, mentre il *Constituto* è esemplato a partire dal breve del podestà e quindi è tutto impostato sui suoi doveri di garante dell'ordine comunale, i giuramenti raccolti nel Breve rappresentano un'assunzione di responsabilità diretta da parte degli ufficiali: qualcosa che il *Constituto* continuava a non contemplare. Non si può dire che il Breve sia portatore di un nucleo di regole non presenti nel *Constituto*, tuttavia è il segno tangibile dell'irriducibilità dell'ordinamento comunale, del suo perdurante policentrismo: il podestà (il suo breve, il suo statuto) coordina, ma non unifica.

Nella tradizione senese, però, restava veramente a metà Duecento la traccia di un nucleo normativo pervicacemente distinto da quello del *Constituto*. Si tratta del *Costituto dei consoli del placito* che, per brevità, indicheremo d'ora in avanti come *Costituto del placito*. Sebbene questa silloge fosse poi incorporata in un codice statuario (appendice al secondo libro del volgarizzamento trecentesco ¹⁵⁰), Zdekauer ne aveva colto l'antichità e l'originalità rispetto al *Constituto* che si accingeva a editare: «Non è uno statuto del Comune in senso stretto della parola: esso è piuttosto lo statuto di un magistrato e precisamente di quel magistrato antichissimo, che è il Console del placito, magistrato a cui era affidata l'amministrazione della giustizia civile in certi limiti ed in certi modi». ¹⁵¹ Vale la pena di ricordare che il codice che ci ha

¹⁴⁹ ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto* cit., p. LXXIII.

¹⁵⁰ *Ivi*, p. XV.

¹⁵¹ ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto dei placiti* cit., p. 152.

trasmesso il Cosituto del placito risale alla fine del secolo XIII, ciò lascia supporre che, ancora pochi anni prima del suo ingresso nel *corpus* normativo dello statuto cittadino (verso il 1310), esso fosse percepito come fundamentalmente distinto e meritevole di un codice ad esso espressamente dedicato.

Si tratta, quindi, di una raccolta di normativa dedicata al diritto e alla procedura civile, qualcosa di simile al contenuto della seconda *distinctio* del Constituto, ma che da essa si distacca sia per la forma – il Costituto del placito si presenta come *breve* di una magistratura particolare («Ego consul placiti [...] iuro quod [...]») –, sia per una parte del contenuto. Si prenda ad esempio la regolamentazione della divisione dell'eredità tra parenti: nel Costituto del placito abbiamo almeno cinque capitoli espressamente dedicati all'argomento.¹⁵² Questi capitoli trattano la divisione con un dettaglio che non ritroviamo nel Constituto cittadino: «Quod minor provocare possit maiorem ad divisionem», «Infra quantum tempus divisio sit facienda», «De modo divisione fiende», «De fratribus provenientibus ad divisionem, habentibus uxorem». Il Constituto edito dallo Zdekauer risale al 1262 e il codice del Costituto dei placiti è più recente di una quarantina d'anni, ciò significa che potrebbe esserci stato un aggiornamento e un miglioramento della regolamentazione registrati solo dal codice più recente. Tuttavia ci sono altri capitoli certamente anteriori al 1262 che, presenti nel codice più recente, mancano completamente nel più antico, viceversa ci sono inserti datati nel più antico che, pur riguardando materie trattate nel Costituto dei placiti, non vi risultano registrate. È il caso del capitolo XXXVIII del Costituto del placito, «De hiis qui fiunt in fraude creditoris», datata settembre 1180: «Et quicumque, donec debitor alicuius rei fuit, filium suum emancipaverit [...] illam alienationem vel donationem firmam non tenebo»,¹⁵³ si impediva così agli individui indebitati di apparire come nullatenenti usando i figli come prestanome. Una norma datata 1254 che si avvicina a questa è presente nel Constituto del 1262, ma il tenore è totalmente diverso e il fuoco è sulla costruzione di un

¹⁵² *Ivi*, pp. 196-199.

¹⁵³ *Ivi*, pp. 179-180.

registro degli emancipati piuttosto che sulla tutela dei creditori; per comodità del lettore riproduco il testo:

Et quicumque ab hodie in antea .MCCLIII. indict. .XII. .VII. ydus septembris emancipaverit vel emancipare voluerit filium vel filiam [...], ante quam emancipationem faciat, teneatur publice per civitatem facere denuntiare [...]. Et teneat ego potestas facere fieri unum librum, qui stet et stare debeat in bicherna apud camerarios in quo omnes emancipati vel emancipandi [...] ponantur et omnes illi qui banniuntur et bannientur, ne aliquis debeat contrahere cum eis, ad hoc, ne aliqua fraus possit fieri creditoribus, qui debent recipere ab eis.¹⁵⁴

Nient'altro si trova nel Constituto riguardo alle emancipazioni. D'altra parte troviamo nel Costituto del placito un capitolo di cui non c'è traccia nel Constituto cittadino: «De refutatione facta vel facienda illis, qui fuerint tutores».¹⁵⁵ La cosa è ancor più sorprendente se si considera che il provvedimento è datato al settembre 1262: proprio i mesi nei quali si confezionava il nuovo Constituto cittadino.

È chiaro che Constituto e Costituto del placito sono testi diversi. Per dimostrarlo basterebbe citare i numerosi casi nei quali i capitoli del secondo richiamano quelli del primo e viceversa. Così, ad esempio, un provvedimento del 1254 riportato nel Constituto cittadino derogava da «aliquo constituto, et specialiter consulum placiti, quod sic incipit: 'Et si qua mulier iuraverit quod non reverteretur'».¹⁵⁶

A Siena i Consoli del placito disponevano dunque di qualcosa di più di un codice d'uso: si trattava di una regolamentazione indipendente rispetto al Constituto cittadino e, io credo, più antica. Mentre il Constituto sembrerebbe essersi sviluppato dai brevi dei consoli e del podestà e, come già essi, riguarda l'intera vita cittadina, l'altro sembrerebbe piuttosto un prontuario di regole e di usi affermatasi nelle curie giudiziarie della città, complementare al Constituto del 1262 e forse, come ipotizzava Celli più di trent'anni

¹⁵⁴ ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto* cit., p. 226.

¹⁵⁵ *Ivi*, p. 163.

¹⁵⁶ ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto* cit., p. 217. Il riferimento è al capitolo XVIII del Costituto del placito: ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto dei placiti* cit., p. 171.

fa, il vero erede del *constitutum* del XII secolo.¹⁵⁷ Hagen Keller ha messo in rilievo anche per alcune realtà settentrionali la presenza di questi «statuti dei consoli di giustizia», ma tende a interpretarli come una filiazione degli statuti del Comune o del podestà.¹⁵⁸ A me pare invece che, almeno nel caso senese, si tratti di una raccolta forse anteriore e, comunque, rimasta sempre indipendente dal codice statutario cittadino. Del resto lo stesso Keller ammette che la legislazione consuetudinaria, codificata nelle città del Nord nei primi decenni del Duecento, poteva affiancare la legislazione statutaria vera e propria.¹⁵⁹ Un indizio dell'alterità e della precedenza temporale, se non altro, della magistratura dei consoli del placito rispetto al podestà deriva dalla lettura del capitolo 83, «De offitio consulis placiti»:

Et potestas debeat habere quinque iudices, quorum unus sit et esse et stare debeat ad offitium consulum placiti comunis Senarum [...] Et habeat illud officium, quod habebat olim iudex consulum placiti comunis Senarum, qui esse consuevit de civitate.¹⁶⁰

Il giudice del placito, che era stato un cittadino fino all'avvento del podestà, era divenuto forestiero da quel momento in avanti, ma, a quanto pare, era l'unico forestiero di quella corte.

* * *

Nel concludere questa sezione solleviamoci a contemplare il panorama normativo toscano della seconda metà del secolo XIII. Nemmeno lo sforzo compiuto dalle città all'inizio della fase podestarile per elaborare una codifica unitaria del diritto cittadino

¹⁵⁷ R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV. I - Pisa, Siena*, Firenze, Sansoni, 1976, pp. 246-247.

¹⁵⁸ KELLER, *Gli statuti cit.*, p. 67.

¹⁵⁹ *Ivi*, pp. 68-69. Su questo punto si veda ora M. ASCHERI, *Ancora tra consuetudini e statuti: prime esperienze (secoli X-XII) e precisazioni concettuali*, in *Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella 'Societas Christiana' (1046-1250)*, Atti della XVI Settimana internazionale di Studi medievali, Passo della Mendola, 26-31 agosto 2004, Milano, 2007, pp. 167-198.

¹⁶⁰ ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto dei placiti cit.*, pp. 202-203.

sembra esser giunto a buon fine. I codici statutari ordinati per materia portavano le tracce di ordinamenti precedenti e non coerenti con i nuovi criteri: le cicatrici di suture ripetute e frettolose. C'era anche molto di più. Ancora nella seconda metà del secolo i nuclei normativi pisani e senesi erano molteplici: i *Constituta legis et usus* continuarono ad essere aggiornati fino agli anni Ottanta mentre, almeno dal 1233, esisteva a Pisa anche un «breve comunitatis» che fa pensare a un abbozzo di normativa di stampo popolare;¹⁶¹ a Siena, alla fine del secolo, esistevano un Costituto del Comune, un Costituto dei consoli del placito e un Breve degli ufficiali del Comune. È il caso, ancora, di considerare il sostanziale sdoppiamento della normativa cittadina ben rilevabile tra Duecento e Trecento in città come Pistoia e Firenze sotto le insegne del Comune (o del Podestà) e del Popolo (o del Capitano).¹⁶² Una scoperta archivistica di Lorenzo Tanzini dimostra che a Firenze nei primi anni del XIV secolo esisteva una regolamentazione interna all'ufficio della Camera del Comune – il «cuore dell'autorità pubblica», come la definisce lo studioso – che non trovò mai spazio negli statuti cittadini.¹⁶³ Per quanto si noti, specie nei primi decenni del Duecento, una certa tendenza a riunire e codificare certe norme in forme solenni e in ordine razionale, per il periodo da noi preso in considerazione in tutta la Toscana non si riuscì a elaborare una raccolta unica e stabile: non solo esisté di rado un unico codice statutario di riferimento, ma probabilmente non esisté mai un organico *corpus* normativo cittadino con gerarchie interne ben definite. La tradizione normativa delle città rimaneva disorganica, antigerarchica, plurale.¹⁶⁴

¹⁶¹ POLONI, *Trasformazioni della società* cit., pp. 52-53.

¹⁶² A Pisa il Breve del Comune e del Popolo del 1287 riuniva in un unico codice due raccolte normative distinte: VIGNOLI, *I Brevi* cit., pp. LXXXIX-XCVI.

¹⁶³ L. TANZINI, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le 'Provisioni Canonizzate' del 1289*, «Annali di Storia di Firenze», I, 2006 (disponibile in rete http://eprints.unifi.it/archive/00001336/02/Annali_SdF_1_2006.pdf [gennaio 2013]), in part. a p. 149.

¹⁶⁴ Su questo punto CAPRIOLI, *Statuto* cit., vol. I, p. XXVII (*Premessa*), pp. XXI-XXII e *Id.*, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove*, in *Statuto* cit., vol. II, pp. 251-329, in part. pp. 312-315. Si vedano anche KELLER, *Gli statuti* cit., pp. 69-71 e ZORZI, *Le fonti normative* cit. Ora anche le considerazioni conclusive di ASCHERI, *Ancora tra consuetudini e statuti* cit.

4. ALLE ORIGINI DEL DISORDINE

4.1. UNA NORMATIVA NON UNITARIA. *La Toscana*. – Abbiamo visto come a Siena il Costituto cittadino non raccogliesse, a metà del Duecento, tutta la regolamentazione comunale antica e codificata. Esistono in Toscana altri casi di una normativa delle curie separata dall'altra normativa statutaria? L'unico altro esempio che sono riuscito a trovare è quello pisano. Bisogna considerare che tra la redazione edita dalla Vignoli del *Constitutum* pisano e quella del Costituto senese edita dallo Zdekauer intercorrono circa 140 anni. Inoltre, mentre nel caso pisano abbiamo a che fare con una regolamentazione generale delle curie cittadine (della legge e dell'uso), il Costituto dei placiti regolava solo la giustizia resa da una particolare magistratura, quella dei consoli del placito. Le somiglianze tra il *Constitutum legis* pisano e il Costituto dei placiti senese, però, saltano agli occhi: in entrambi i casi i capitoli (54 per il *Constitutum legis*, 86 per il Costituto del placito) specificano aspetti della procedura civile, del diritto di famiglia (ben 26 capitoli nel caso pisano),¹⁶⁵ della tutela dei creditori. Una cura particolare è riservata alle questioni dotali (trattate anche nella seconda *distinctio* del Costituto senese del 1262): almeno sette capitoli nella raccolta pisana,¹⁶⁶ quattro in quella senese.¹⁶⁷

Torniamo adesso ai dati che abbiamo illustrato nella prima sezione di questo lavoro: osserviamo come si presentano i primissimi accenni alla normativa cittadina toscana della seconda metà del secolo XII. A Pisa esistevano i brevi dei consoli e i *Constituta legis et usus*; anche a Lucca tra 1166 e 1178 troviamo citati il breve consolare e un *constitutum*;¹⁶⁸ la stessa cosa a Siena attorno al 1200.¹⁶⁹ Il caso toscano più studiato in questo senso, però, è Pistoia. Anche qui i testi normativi raccolti nel codice C90 pubblicato da Rauty

¹⁶⁵ Su questo aspetto si era già soffermato Roberto Celli: *Studi sui sistemi normativi* cit., p. 34.

¹⁶⁶ VIGNOLI (a cura di), *I costituti* cit., rubriche numero 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39

¹⁶⁷ ZDEKAUER (a cura di), *Il Costituto dei placiti* cit., rubriche numero 18, 19, 23, 24.

¹⁶⁸ WICKHAM, *Legge* cit., p. 79.

¹⁶⁹ ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità* cit., p. 4.

fanno frequente riferimento all'endiadi *breve et constitutum*.¹⁷⁰ Ci sono almeno due modi di intendere quell'espressione: o definisce complessivamente, con la ridondanza che siamo usi attribuire al linguaggio medievale, un *corpus* normativo cittadino percepito come unitario (anche se sistemato in più codici o in più quaderni), oppure ognuno dei suoi due termini indica un elemento reale, separato e indipendente; Rauty opta per la seconda ipotesi, identificando nel breve la normativa consolare successiva alla metà del secolo XII e nel *constitutum* quella da lui stesso datata 1117 e quella raccolta sotto il nome di *statutum potestatis*, di poco anteriore al 1180.¹⁷¹ Anche se il caso pistoiese offre motivi di perplessità (soprattutto in relazione alla data dello statuto dei consoli), sono d'accordo con Rauty nell'affermare che breve e *constitutum* fossero cose diverse nella mente dei Pistoiesi del secolo XII. Forse però i due termini distinguevano due tipi di normativa: da una parte regole che per semplicità definiremo 'costituzionali' e programmi politici che i magistrati si impegnavano a rispettare (*sacramenta* in forma di breve), dall'altra regole deliberate per tutta la comunità (*statuta* o *constituta*), specie riguardo ai rapporti patrimoniali. Il caso pistoiese, in effetti, non aiuta a fare chiarezza su questo punto: si direbbe che il materiale trascritto nel codice C90 (trascrizione relativamente tarda, certamente posteriore al 1177) sia già molto mescolato. Per avere qualche indizio su una possibile distinzione più antica tra brevi e *constituta* dobbiamo guardare altrove.

In diverse città toscane della fine del secolo XII, abbiamo detto, incontriamo allusioni a due *corpora* normativi distinti: il breve (dei consoli o del podestà) e il *constitutum*. Credo che l'esempio pisano illustri bene quali potessero essere le caratteristiche specifiche dei due elementi e i loro reciproci rapporti. Mettendo a confronto il tema di ogni singolo capitolo del breve pisano del 1162 con il titolo dei capitoli del *Constitutum legis*, si riconosce chiaramente una distinzione tematica tra le due raccolte: i brevi erano testi frequentemente rinnovati che organizzavano la vita politica cittadina e definivano le linee programmatiche dei magistrati maggiori; i *constituta* raccoglievano la regolamentazione in

¹⁷⁰ Ad esempio: RAUTY (a cura di), *Statuti pistoiesi del secolo XII* cit., p. 213.

¹⁷¹ *Ivi*, p. 48.

uso nelle curie giudiziarie, e – tranne, forse, nei prologhi – non si curavano di accennare al regime politico della città. Ciò che osserviamo a Siena alla metà del Duecento potrebbe essere un retaggio di un passato simile e non il prodotto di un'evoluzione e complicazione della normativa: il breve dei consoli e poi del podestà (alla base del Costituito del 1262) sopravviveva accanto a un nucleo normativo specifico per le curie giudiziarie (Costituito dei consoli del placito).

Dunque nella Toscana del secolo XII potrebbe essere stata ancor più evidente che in seguito una estrema varietà della normativa cittadina. Si cercò di superarla con i codici del podestà, ma fu un processo lungo e non dovunque riuscì nel corso del Duecento: non a Siena, per esempio.

Nell'Italia settentrionale. – Anche nel resto dell'Italia comunale possiamo osservare differenze nella tradizione scritta tra brevi dei consoli e disposizioni normative di tenore e contenuto diverso. Si prenda ad esempio il caso piacentino: le prime tracce di autoregolamentazione della città risalgono già al quarto e quinto decennio del secolo XII. Nel 1135 il «*populus Placentinus* [...] in comuni concione per sacramentum» stabiliva una serie di regole riguardanti le concessioni fondiarie e i beni dotali.¹⁷² Gli stessi argomenti sarebbero stati ripresi nel 1144:

[...] In pleno consilio campane sonate, in presentia multorum virorum qui non erant ex consiliariis, ipsis viris tam consiliariis quam aliis laudantibus et adfirmantibus, consules civitatis [...] adiunxerunt ipso scripto a populo statuto et similiter statuerunt hoc scilicet. Si vir dotale predium [...] ad signariam dedit [...] non liceat eius uxori retractare [...]. De feodis vero a vassallis datis et dandis, et de prediis parvulorum a tutoribus datis et dandis similiter dixerunt et statuerunt. De Libellariis [...] si aliquis super libellariuam hedificium habuerit et domino aperta fuerit, non liceat domino eam superficario tollere [...].¹⁷³

Piacenza è un caso davvero fortunato perché, oltre a queste e ad altre disposizioni statutarie molto antiche, conserva anche i

¹⁷² SOLMI, *Le leggi più antiche* cit., pp. 55-56.

¹⁷³ *Ivi*, p. 56.

brevi consolari del 1167, del 1170-71 e del 1181-82;¹⁷⁴ per offrire al lettore un elemento di paragone trascrivo l'inizio del più antico:

Ego per bonam fidem populum Placentie et comitatus per pacem et guerram regam et eum in concordia retinebo et inter discordantes pacem reformabo. Et concordiam factam inter placentinos nec non et cremonenses et alias civitates seu loca vel personas [...] attendam et complere faciam.¹⁷⁵

Seguono poi disposizioni riguardanti: ostaggi da riscattare; estimo; estinzione dei debiti del comune; elezione dei consoli di giustizia, del camerario, dei consoli futuri; riscossione delle pene pecuniarie; protezione dei mercanti; rafforzamento delle mura; paci da giurare; pagamenti da fare. Nei brevi piacentini ritroviamo quindi buona parte di quanto stava anche in quelli pisani e pistoiesi: l'ordinamento generale della città, le questioni fiscali, la politica esterna e i lavori pubblici. Manca invece tutto quanto riguarda la minuta regolamentazione della giustizia civile, sulla quale però, come abbiamo visto, il Comune interveniva già da un trentennio almeno.

Analoga la situazione genovese. Anche la città marinara emanava fin dal febbraio 1143 regolamentazione sui beni offerti dai mariti alle loro mogli dopo il matrimonio secondo l'usanza germanica della *tercia*:

Consules comunis Ianue [...] et consules de placitis [...] in publico parlamentum, palam laudaverunt pariterque affirmaverunt ut perpetuo firmum et stabile sit quod nulla femina de Ianuensi episcopatu dehinc in antea habeat terciam per aliquam occasionem ex parte mariti, set pro antifacto possit habere usque in libras centum et hoc habeat secundum preteritam consuetudinem huius civitatis.¹⁷⁶

Il più antico breve dei consoli genovesi che ci è pervenuto risale proprio al 1143 ed è quindi esattamente contemporaneo alla normativa sull'abolizione della *tercia*. Eppure, tra i molti impegni giurati dai consoli, non compare alcun accenno alla *tercia* o alla

¹⁷⁴ *Ivi*, pp. 60-81.

¹⁷⁵ *Ivi*, pp. 60-61.

¹⁷⁶ A. ROVERE (a cura di), *I Libri Iurium della Repubblica di Genova. Vol. I*, Roma, 1992 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Fonti, XIII), p. 106.

dote: evidentemente la normativa riguardante le cause il diritto di famiglia c'era già ed era forse già scritta, solo che doveva esser scritta altrove.¹⁷⁷ Del resto i consoli della città erano tenuti a render giustizia solo se le cause da discutere non erano contemplate «in brevi consulum de placitis»:

De illis lamentationibus, que ante nos venerint et determinatim non fuerint scripte in brevi consulum de placitis, faciemus iusticiam bona fidem [...].¹⁷⁸

I brevi dei consoli della città non raccolgono che una parte, probabilmente una parte minima, delle regole della vita cittadina nel secolo XII. Nel caso di Piacenza e di Genova i provvedimenti presi dai consoli e da eventuali altre autorità deliberanti si perdevano nel materiale che riguardava i rapporti con altre realtà istituzionali, quello che sarebbe poi confluito nei *Libri iurium*: forse è per questo motivo che li ritroviamo nei *Libri iurium* duecenteschi.¹⁷⁹ Ma forse esisté anche una tradizione parallela, fatta di registri o quaderni d'uso, dedicata proprio a raccogliere la normativa spicciola, la più utile: una sorta di prontuari per le curie giudiziarie. A Genova nel 1143 si parla esplicitamente di breve dei consoli del placito,¹⁸⁰ lo stesso testo che troviamo a Siena più di un secolo dopo.

Soffermiamoci ancora sul caso di Venezia. Come in campo istituzionale la massima magistratura cittadina (il doge) rappresentava un fattore di continuità con il remoto periodo bizantino,

¹⁷⁷ Secondo Antonella Rovere (EADEM, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del convegno internazionale di studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. Ortalli-D. Puncuh, Genova, 2001 [Atti della Società ligure di storia patria, n.s., Vol. XLI (CXV) fasc. I], pp. 103-128, in part. p. 111) è possibile che Genova disponesse già negli anni Trenta del XII secolo di raccolte scritte dei *deliberata* delle magistrature comunali: si tratterebbe quindi di un caso precocissimo.

¹⁷⁸ F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della compagna genovese*, Milano, Giuffrè, 1939, p. 107.

¹⁷⁹ Anche nel caso di Piacenza le copie dei documenti citati sono tratte dal *Registrum parvum* e dal *Registrum magnum* dell'Archivio Comunale cittadino, come avverte Solmi nell'introduzione all'edizione: SOLMI, *Le leggi più antiche* cit., p. 55.

¹⁸⁰ Caffaro fa risalire al 1130 la divisione tra consoli *de comuni* e consoli *de placito*: vd. R. BORDONE, *Le origini del comune di Genova*, in *Comuni e memoria storica* cit., pp. 237-259, in part. p. 256.

anche per quanto concerne la normativa locale la continuità col passato alto medievale appare superiore rispetto alle altre città italiane. Ci è giunta infatti memoria sia di alcuni provvedimenti normativi risalenti al X secolo aventi forma di *constitutio* (ordine del doge).¹⁸¹ Tra questi precocissimi esempi (solo tre di numero) e una vera e propria tradizione normativa intercorrono, però, quasi due secoli (almeno fino alla seconda metà del secolo XII¹⁸²). Andrea Padovani ha insistito sul carattere incompleto e confuso della normativa veneziana almeno fino al pieno Duecento.¹⁸³ Anche a Venezia ci troviamo di fronte a una doppia tradizione: da una parte delle *promissiones ducum* assimilabili, per il loro carattere 'costituzionale', ai brevi dei consoli di altre città italiane, o al primo libro delle raccolte statutarie;¹⁸⁴ dall'altra delle 'consuetudini' e dei provvedimenti riguardanti procedura e diritto civile, raccolte e messe per scritto a partire dagli anni Settanta del secolo XII.¹⁸⁵ Notiamo, tra l'altro, che a Venezia le *promissiones* di carattere più generale, nelle quali si elencavano i doveri dell'ufficio, non entrarono mai a far parte del *corpus* statuario vero e proprio.¹⁸⁶ Inoltre anche la prima raccolta statutaria veneziana divisa in libri che ci sia giunta (risalente al 1242) appare molto diversa dagli omologhi toscani (Volterra e Siena) che pure presentano un'articolazione interna: questi statuti veneziani, infatti, riguardano ancora quasi solo normativa civile e procedurale.¹⁸⁷

Qualcosa di simile ai *Constituta* pisani, al Costituto del placito

¹⁸¹ G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, CLEUO, 1980, pp. 175-179.

¹⁸² *Ivi*, p. 191.

¹⁸³ A. PADOVANI, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. II, *L'età del Comune*, a cura di G. Cracco e G. Ortalli, Roma, Istituto dell'enciclopedia italiana, 1995, pp. 303-329, in part. p. 320.

¹⁸⁴ A. CASTAGNETTI, *Dall'assemblea popolare ai consigli del Comune nel Ducato di Venezia (secoli IX-XII)*, in *Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di P. Supino Matini e L. Gatto, Firenze, All'insegna del giglio, 2002, p. 109.

¹⁸⁵ E. BESTA, R. PREDELLI (a cura di), *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242*, «Nuovo Archivio Veneto», n. ser. I, 1901, pp. 5-117 e 205-300. Sulla loro datazione si veda ora PADOVANI, *La politica* cit., p. 312.

¹⁸⁶ ZORDAN, *L'ordinamento* cit., p. 190.

¹⁸⁷ R. CESSI (a cura di), *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, Venezia, Ferrarì, 1938.

di Siena e agli statuti tiepoleschi veneziani si ritrova anche altrove. Questi testi non erano altro che modi particolari di intendere il diritto comune. Erano regole specifiche che avevano mostrato la loro efficacia in certi contesti cittadini. Non pretendevano di sostituirsi al diritto vigente: lo completavano, semmai, in alcune sue parti. Erano delle 'consuetudini' che si erano affermate nella pratica del diritto: quando non avevano alcun corrispettivo nel diritto codificato e antico allora si parlava di *usus*, come nel caso dei capitoli pisani che regolavano i traffici marittimi, le società di mare, i feudi. Prendiamo il *Liber consuetudinum Mediolani* del 1216,¹⁸⁸ e le *Consuetudines comunis civitatis Alexandrie* del 1179:¹⁸⁹ si tratta di testi che non possono esser definiti a cuor leggero statutari; vi si trovano solo accenni indiretti al regime cittadino, nessun regolamento dell'accesso alle cariche pubbliche o dell'esazione delle imposte; solo piccoli accomodamenti relativi al diritto civile o feudale. Eppure il testo milanese era immerso in un contesto istituzionalmente già maturo.¹⁹⁰ Le consuetudini alessandrine, poi, non trovarono mai spazio negli statuti cittadini veri e propri.¹⁹¹

A colpire non è tanto l'antichità di queste consuetudini – la cui tradizione scritta non sembrerebbe anteriore, in molti casi (Milano, Brescia, Lodi), al secondo o terzo decennio del Duecento¹⁹² – quanto il suo procedere parallela e distinta (almeno per un certo tratto) all'interno di una tradizione normativa che poteva essere più vasta.

Brevia e statuta nel *Cedrus di Boncompagno da Signa*. – Ho cercato di evidenziare una distinzione tra due nuclei normativi

¹⁸⁸ E. BESTA, G. BARNI (a cura di), *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano, Giuffrè, 1945.

¹⁸⁹ F. NICCOLAI, *Note sulle consuetudini di Alessandria del 1179*, Milano, Giuffrè, 1939. Vd. anche G. S. PENE VIDARI, *Consuetudini di Alessandria e "ius statuendi"*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1990, pp. 569-589.

¹⁹⁰ H. KELLER, *Die Kodifizierung des Mailänder Gewohnheitsrechts von 1216 in ibrem gesellschaftlich-institutionellen Kontext*, in *Atti dell'XI congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo-Milano, 26-30 ottobre 1987*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1989, tomo I, pp. 145-171, in part. p. 160.

¹⁹¹ PENE VIDARI, *Consuetudini di Alessandria* cit., p. 574.

¹⁹² *Ivi*, pp. 68-69.

che, forse, possiamo riconoscere nella diarchia lessicale *brevia/constituta* proposta dalle fonti nel secolo XII. Sarebbe importante poter supportare questa ipotesi interpretativa con qualche chiaro accenno da parte dei teorici del diritto. Tuttavia il problema degli ‘statuti’ cominciò a interessare i giuristi relativamente tardi: il trattato di Boncompagno da Signa dal titolo *Cedrus* – isolato nel panorama contemporaneo – è l’esempio più precoce.¹⁹³ Il *Cedrus* fu steso comunque nei primi anni del Duecento, quando ormai si tendeva alla raccolta e alla coordinazione della normativa precedentemente distinta.

In effetti Boncompagno riconosce una distinzione in ambito normativo tra *brevia* e *statuta*, ma, come ha notato Mario Ascheri, ne fa una distinzione di livello e di *genus*, più che di contenuti.¹⁹⁴ Mentre gli statuti veri e propri sono le leggi di ambito territoriale promulgate dai governi cittadini (siano esse ordini transitori o disposizioni stabili), si dicono *brevia* (o comunque non *statuta*) i regolamenti particolari che non hanno validità territoriale:

Fiunt etiam in multis partibus Ytalie quedam iuuenum societates, quarum aliqua falconum, aliqua leonum, aliqua de tabula rotunda societas nominatur. [...] Huiusmodi quippe societates quedam faciunt fieri per manum publicam statuta, que uulgo ‘breuia’ nominantur. Vnde dicatur: ‘Iste iurauit ad nostrum breue’, seu ‘Non iurauit ad breue nostrum’.¹⁹⁵

gli statuti delle *societates iuuenum*, delle confraternite, delle società di torre «statuta dici proprie non debent. In componendi namque supradicta statuta seu breuia simplex dicendi modus obseruatur et quasi iuxta uulgare omnia referuntur».¹⁹⁶ Nell’orizzonte intellettuale di Boncompagno i *brevia* occupavano un posto marginale, frutto com’erano dello spontaneismo associativo e privi di raffinatezze retoriche, unica garanzia di corretta tradizione delle norme. È possibile che, come Boncompagno, i dotti dei primi anni

¹⁹³ ASCHERI, *Ancora tra consuetudini e statuti* cit.

¹⁹⁴ *Ivi*.

¹⁹⁵ BONCOMPAGNO DA SIGNA, *Cedrus*, paragrafo 3.6, edizione digitale a cura di S. M. WIGHT, in *Medieval Diplomatic and the ‘ars dictandi’*, disponibile in rete alla pagina <http://scrineum.unipv.it/wight/index.htm> [gennaio 2013].

¹⁹⁶ *Ivi*, paragrafo 3.9.

del Duecento non avvertissero una distinzione tra *brevia* e *statuta* nella normativa cittadina, o che tendessero comunque a sminuirne l'importanza, stante il fatto che i nuclei precedentemente distinti venivano unificati proprio in quel periodo. Mi pare tuttavia che nell'uso comune quella distinzione rimanesse viva. Boncompagno recuperò la dizione *breve* nell'ambito normativo, pur degradandola a voce volgare: la inserì nel suo trattato e la destinò a indicare i regolamenti associativi.

* * *

Uno dei motivi del perdurante 'disordine' nella normativa comunale potrebbe essere proprio l'origine molto diversa dei materiali che entrarono a farne parte. È vero che, per Volterra e Firenze, non c'è traccia di un'antica divisione tra *breve* e *constitutum-consuetudines*, tuttavia ciò che abbiamo verificato per Siena, Pisa e sospettato per altre realtà cittadine potrebbe essere stata una condizione diffusa, anche se, magari, individuata attraverso nomi differenti.

Il fatto che noi consideriamo i 'brevi dei consoli' pisani un testo compatibile con il materiale statutario duecentesco, alla stregua dei *Constituta legis et usus*, è forse una conseguenza della successiva fase di raccolta e codificazione – peraltro non verificata per Pisa. È questa la fase degli 'statuti del Podestà',¹⁹⁷ ma dovremmo dire delle 'scritture del Podestà', testimoniate con certezza per Siena («Statutum novum potestatis»), per Volterra (in notevole quantità), per Pistoia (codice C90). Preferiamo parlare genericamente di 'scritture del podestà' perché tra di esse dovremo annoverare anche i *Libri iurium*. Forse furono proprio quelli prodotti in questo periodo i primi codici che ebbero la pretesa di porsi sopra tutto quanto v'era di più antico raccogliendolo, selezionandolo e riassumendolo. Questo momento di snodo dovette segnare il destino dei testimoni della normativa anteriore, compresa quella che regolava i rapporti con le altre entità politiche: là dove fu

¹⁹⁷ J. W. BUSCH, *Einleitung. Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices*, in *Statutencodices* cit., pp. 1-14, in part. pp. 4-5.

possibile rinvenire questi testimoni (registri o pergamene sciolte) essi vennero probabilmente distrutti.

Le scritture del podestà non servirono sempre e soltanto alla raccolta di ciò che prima era disperso, ma spesso anche a una diversa distribuzione secondo nuove priorità. I trattati intercittadini venivano raccolti separatamente e in tal modo anche definitivamente sottratti alla caducità delle scritture rinnovate di anno in anno; la procedura civile era codificata assieme ai lavori pubblici, eppure in qualche modo da questi separata: nascevano le *distinctiones*, i libri; le sezioni che, negli statuti, erano dedicate agli uffici e ai lavori pubblici avevano forse un'origine del tutto diversa rispetto a quella sul diritto civile: le prime due potrebbero essere una derivazione dei giuramenti delle magistrature cittadine, l'altra di quelle che potremmo chiamare consuetudini locali. Keller ritiene che gli statuti duecenteschi dell'Italia del Nord siano nati proprio da questo assemblaggio.¹⁹⁸ Alcune di queste norme, i giuramenti di carattere più generale e costitutivo dell'ordinamento comunale, possono essere fatti risalire fino «al periodo precedente all'affermazione istituzionale del comune».¹⁹⁹ C'è quindi, direi, un doppio livello di disordine negli statuti del podestà: da una parte quello derivante dall'alluvionale affastellarsi di certa normativa, dall'altra quello che proviene dalla complicata unificazione di nuclei normativi originariamente distinti.

L'esempio di Pisa, alcuni accenni documentari a Pistoia e Lucca, alcune permanenze a Siena, lasciano intendere che, per un certo periodo, si tenessero separate le materie che riguardavano il diritto civile da quelle di immediata spettanza del personale politico, dei consoli (i *Constituta* da una parte, i brevi dall'altra). Ai tempi del podestà, invece, si cominciarono in genere a separare – o, almeno, a curare separatamente – il territorio e le relazioni esterne rispetto al resto della normativa (così almeno a Firenze e a Siena): da qui la divisione tra *libri iurium* e codici statutari veri e propri.

¹⁹⁸ «Le consuetudini fissate per iscritto furono messe in un libro insieme con le più antiche singole delibere e con i formulari dei giuramenti, che circoscrivevano il sistema istituzionale: si formò così il codice degli statuti»: KELLER, *Gli statuti* cit., p. 84.

¹⁹⁹ *Ivi*, p. 81.

5. CONCLUSIONI. – L'idea che dovesse esistere una sola raccolta normativa cittadina di riferimento, esclusiva rispetto a tutte le altre precedenti, consolidata e quindi gerarchicamente superiore, non riuscì ad affermarsi in Toscana nel periodo da noi considerato (secolo XII-metà XIII). L'impressione di perdurante disordine interno alla tradizione statutaria non si dissolve (anzi aumenta) se risaliamo alle sue origini (anche fuori dalla Toscana), ove troviamo i brevi e il *constitutum* – o, in altri casi, le consuetudini (Alessandria, 1179) – o ancora le *promissiones* e gli *statuta*, come a Venezia.

Il fatto che in molti casi le primissime scritture comunali non siano riducibili a un unico codice, registro, o pergamena può sorprendere. Tuttavia già gli studi di Keller descrivono il periodo storico anteriore alla codifica statutaria vera e propria (primi decenni del secolo XIII) come una fase di grande vitalità normativa, accompagnata da una scarsa attenzione al momento della scrittura.²⁰⁰ Qualche anno fa Giovanni Tabacco rilevava come la cultura dello scritto diffusasi durante l'alto Medioevo fosse legata a «schemi tutti imperniati sulla rigidità di formulazioni e di regole, accuratamente redatte e confrontate sempre con il Libro sacro e con i libri nati a commento e applicazione del Libro sacro».²⁰¹ Eppure non sembra esserci niente di simile a un 'libro sacro' alla base dell'esperienza scritta del Comune;²⁰² alle origini dell'esperienza comunale non ci fu neppure un libro (e poca scrittura).²⁰³ La comunità cittadina, almeno nel suo riflesso politico laico, non si riconosceva in un testo

²⁰⁰ *Ivi*, p. 84.

²⁰¹ G. TABACCO, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, in *Civiltà comunale* cit., pp. 15-32, in part. p. 21.

²⁰² Questo naturalmente non significa affatto che 'i libri sacri' assieme alla cultura dello scritto che essi veicolavano non abbiano profondamente influenzato la società in cui l'esperienza comunale era immersa (H. KELLER, *Vom 'heiligen Buch' zur Buchführung. Lebensfunktionen der Schrift im Mittelalter*, «Frühmittelalterliche Studien», XXVI, 1992, pp. 1-31). Qui, sulla scia di quanto sostenuto da Keller, si vuole solo porre all'attenzione il fatto che la comunità cittadina si avvicinò alla scrittura solo dopo la sollecitazione di problemi concreti, mentre molte delle sue componenti sociali (tecnici del diritto, intellettuali di provenienza ecclesiastica) avevano da molto tempo un rapporto stretto con la scrittura e con libri sacri o sacralizzati.

²⁰³ Il riferimento obbligato è all'introduzione di Behrmann (*Einleitung: Ein neuer Zugang zum Schriftgut der oberitalienischen Kommunen*) a *Kommunales Schriftgut* cit., pp. 1-18.

fondativo scritto: nel momento in cui cominciò a tramandarsi per scritto la sua «regola» non era una sola.

Questo problema risulta di difficile soluzione se vediamo il Comune come lo sviluppo progressivo di un amalgama socio-professionale più o meno indifferenziato. Ritengo che Wickham nel suo libro *Legge, pratiche e conflitti* abbia offerto alcuni elementi utili a capire il senso dell'antica disomogeneità della normativa cittadina. La sensazione è che il Comune come lo si intende comunemente – quell'organismo istituzionalmente coerente osservabile dalla fine del XII secolo – sia il risultato dell'incontro di gruppi distinti, diversamente impegnati nella regolazione del vivere civile urbano, principalmente due: i tecnici del diritto e della scrittura e i cittadini politicamente attivi. Il primo gruppo si raccoglieva da molto tempo attorno a una serie di consuetudini relative alla giurisdizione valida in un dato contesto territoriale, oltre che, naturalmente, alle vere e proprie leggi emanate dai sovrani; non potremmo altrimenti immaginare come si siano formati e tramandati i depositi normativi dei *Constituta* prima della codifica duecentesca.²⁰⁴ Il secondo poteva invece riconoscersi in un giuramento, un breve (del popolo, dei consoli), che impegnava gli *habitatores* di una città. In alcuni casi, ritroviamo la materia 'deliberata' (statuizioni riguardo agli assegni matrimoniali, ad esempio) nei *Libri iurium* duecenteschi, eredi di più antichi registri (Genova, Piacenza); ciò potrebbe significare che quella materia non era elencata nei brevi consolari: non era un elemento fondante dell'autonomia comunale, ma un'espressione di quell'autonomia già operante.

Per comprendere i motivi, i particolari e la dinamica dell'in-

²⁰⁴ Giovanna Nicolaj riconosce gruppi locali di giudici e notai emersi già da molto tempo all'interno del *Regnum Italiae*: «Ho idea che una qualche autonomia percorra ora anche l'ambito dei giudici e notai e che dalla fine del secolo [il IX, n.d.r.] spuntino o si irrobustiscano piccoli contingenti di giudici locali – i Milanesi, per esempio, o i Bergamaschi –, tutti però in cerca di legittimazione sotto la 'copertura', come direbbe Capitani, del titolo *domni regis*» G. NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del 'Regnum Italiae'*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto, 1997 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLIV), pp. 347-379. Distribuito in formato digitale da «Scribeum» <http://scribeum.unipv.it/biblioteca/biblioteca-nicolaj.html> [gennaio 2013]. Bougard riconosce un aumento dei giudici di provenienza locale nei placiti in età ottoniana: F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au debut du XI^e siècle*, Rome, École Française de Rome, 1995 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome-291), pp. 285-286.

contro tra le due 'comunità', ritengo giusto partire dalle parole di Wickham: «Lo studio delle procedure legali in Italia nel XII secolo è inevitabilmente associato, almeno per quanto riguarda il territorio compreso tra Roma e le Alpi, a due fenomeni tra i più noti del Medioevo europeo: l'affermazione, nelle città, del Comune; e lo sviluppo delle scuole di diritto romano e canonico a Bologna».²⁰⁵ Parlando di procedure legali ci poniamo infatti all'incrocio di due storie: quella della pratica e quella della Legge. Che queste due storie si sarebbero incontrate e fuse non era assolutamente prevedibile all'inizio del secolo XII: la responsabilità dell'incontro fu tutta dei Comuni, almeno nell'Italia del centro-nord. All'inizio della loro storia i Comuni vivevano ai margini della tradizione scritta, la incrociavano solo occasionalmente. In queste occasioni i nomi delle magistrature emergevano all'interno di contratti che all'apparenza hanno poco o nulla a che fare con l'istituzione comunale, oppure, al contrario, atti dall'evidente carattere politico risultano sprovvisti di responsabili immediatamente riconoscibili tramite un titolo istituzionale.²⁰⁶ La giustizia civile – così come siamo abituati a vederla oggi, con tutto il suo fardello di tecnicismi (e dunque di atti scritti) – non era evidentemente esclusiva di un'istituzione, meno che mai del consolato. Massimo Vallerani ha descritto bene l'estrema varietà di tribunali e di modelli processuali che si potevano incontrare in una città all'inizio del secolo XII: spesso a garantire la necessaria unitarietà delle varie corti giudicanti era il comune ricorso a un preciso personale tecnico.²⁰⁷ I Comuni cominciarono abbastanza tardi a organizzare dei veri e propri tribunali consolari: secondo Wickham perfino nelle città più precoci ciò non avvenne prima del quarto o quinto decennio del XII secolo;²⁰⁸ eppure sappiamo

²⁰⁵ WICKHAM, *Legge* cit., p. 21.

²⁰⁶ Esempio al riguardo la ricostruzione della tradizione documentaria bergamasca nei primi decenni del secolo XII operata da DE ANGELIS, *Poteri cittadini* cit., specialmente alle pp. 273-299.

²⁰⁷ M. VALLERANI, *Tra astrazione e prassi. Le forme del processo nelle città dell'Italia settentrionale del secolo XII*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, a cura di F. J. Arlinghaus - I. Baumgärtner - V. Colli - S. Lepsius - T. Wetzstein, Frankfurt, Klostermann, 2006, pp. 135-154, in part. pp. 135-137.

²⁰⁸ *Ivi*, p. 33. Roberto Celli, in suo vecchio articolo, faticò non poco per trovare tracce di una giurisdizione consolare a Pisa e Lucca prima degli anni Trenta del secolo XII. Tranne un documento pisano del 1112 (che presentiamo nella nota seguente) le

bene che l'organizzazione politica di fatto autonoma di alcune città data dalla seconda metà del secolo precedente.²⁰⁹ Lo studioso inglese ha mostrato come la via giudiziale per la risoluzione delle dispute non fosse l'unica né la più praticata in età comunale. Accanto a una giustizia fatta di tribunali, di giudici e di sentenze, ne esistevano altre fatte più che altro di accomodamenti informali, di *boni homines* dotati di capacità mediatricie, di contesti sociali in

scarne testimonianze precedenti al 1100 sono solo indirette e occorre attendere il 1135 per incontrare una vera e propria sentenza consolare nella pur precoce Pisa (R. CELLI, *Le origini della giurisdizione penale nei Comuni italiani (secoli XI-XII)*, in *Il potere di giudicare. Giustizia, pena e controllo sociale negli stati d'antico regime*, a cura di M. Cattini e M. A. Romani, «Cheiron», I, 1983, pp. 11-44); Celli stabilisce una distinzione tra la giustizia 'tecnica' (quella civile) gestita da professionisti (i giudici) e la giustizia criminale, più politica, gestita dai consoli.

²⁰⁹ *Ivi*, pp. 482-483. KELLER, *Gli statuti cit.*, p. 81 e IDEM, *Gli inizi del comune in Lombardia cit.*, pp. 54-55. Nella ricerca svolta a margine di questo lavoro sono riuscito a trovare due soli atti di giurisdizione che possono essere attribuiti esclusivamente ai consoli prima della metà degli anni Trenta del secolo XII. Il primo è un atto di fine avvenuto a Pisa nel 1112 nella «curia marchionis», «comuni consilio et decreto consulum et totius populi»; attraverso questo, Guido del fu Leone refutava certi possessi al vescovo pisano (L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, III, Milano, 1740, col. 1115). Si tratta comunque di una soluzione che vedeva la collaborazione della parte soccombente che, refutati al vescovo i beni ingiustamente detenuti, riceveva come compensazione dal presule un anello d'oro. Inoltre è opportuno segnalare che i consoli si erano riuniti «ut de terris et possessionibus Pisani episcopi, a quibusdam iniuste detentis, tractarent atque consulerent» e non, come faranno nel 1135, «ad diffiniendas lites publicas seu privatas» (vd. CELLI, *Studi sui sistemi normativi cit.*, pp. 13-14): la competenza dei consoli sembra quindi nel primo caso molto puntuale, strettamente limitata alla questione che sarà oggetto del documento. Il secondo caso individuato risale al 29 gennaio 1114: in quella data i consoli di Como sentenziarono sull'uso di alcuni pascoli (*Historiae Patriae Monumenta, Leges municipales*, Torino, 1875, II-1, 379-380). Sebbene il documento sia un breve di memoria – che potrebbe esser stato redatto qualche tempo dopo la sentenza – si tratta senza dubbio della testimonianza più antica di un precetto d'autorità in ambito comunale; anche qui comunque occorre attendere cinquant'anni per ritrovare altre sentenze comunali (P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, Roma, 1980 [ed. or. «Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», n.s., IV, 1911] pp. 71-72). Il primo atto di giurisdizione milanese collegato ai consoli (risalente al 1117) è compiuto sotto la presidenza dell'arcivescovo e presenta caratteri di assoluta eccezionalità, non ultimo il fatto che la vertenza riguardava investiture feudali: v. A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'XI congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo cit.*, tomo I, pp. 459-549, in part. pp. 503-505. La successiva controversia affidata ai consoli a Milano (anno 1130) fu risolta tramite «una sorta di arbitrato» (*ivi*, p. 505); su questo documento, in relazione alla presunta 'tripartizione' della società cittadina e in risposta al capitale studio di Hagen Keller (*Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, Torino, UTET, 1995 (ed. or. Tübingen, 1979)) si veda P. GRILLO, *A Milano nel 1130. Una proposta di rilettura della composizione "tripartita" del collegio consolare*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», CIX, 2007, pp. 219-235.

grado di vincolare al rispetto degli accordi presi. Mentre la prima aveva occasione di incrociare lo scritto – sia nel momento della consultazione della legge, sia, talvolta, in quello della sentenza – le altre operavano soprattutto nel contesto dell'oralità, fondandosi su rapporti di forze non istituzionalizzati ed eludendo la fase della documentazione, forse anche attraverso l'uso di forme contrattuali tradizionali che dissimulavano la natura pacificatoria della transazione documentata.²¹⁰

Non è improbabile che i proto-Comuni, anche quando non facevano intervenire personale tecnico, operassero nel campo della giustizia solo attraverso l'influenza dei propri uomini di punta su arbitrati e accomodamenti informali: sembrerebbe questo il caso sia dei celebri documenti Pisani del secolo XI (il lodo delle torri e il lodo di Valdiserchio),²¹¹ sia dei più antichi documenti in cui compaiono i consoli di Milano.²¹² Da un certo momento in poi, però, questo metodo di intervento deve essere apparso insoddisfacente per la regolamentazione delle più frequenti controversie del contesto urbano. Abbiamo elementi per ritenere che una tra le questioni più spinose per la società cittadina della metà del XII secolo fosse la spartizione dei beni all'interno della famiglia.²¹³ In

²¹⁰ L'uso di questa documentazione non sembra comunque esclusivo di un contesto completamente extragiudiziale, si osservi in proposito la situazione della Milano precomunale (PADOA SCHIOPPA, *Aspetti cit.*, in part. pp. 501-503) ove alcune *cartulae* sottoscritte dagli *iudices* sembrano essere «transazioni paragiudiziali» (*ivi*, p. 501).

²¹¹ Nel lodo delle torri il vescovo Daiberto, circondato da un gruppo di notabili, stabilisce l'altezza massima delle torri cittadine con l'intento di sedare le lotte intestine; all'osservanza della norma sono tenuti infatti tutti i cittadini: v. G. ROSSETTI, *Il lodo del vescovo Daiberto sull'altezza delle torri: prima carta costituzionale della repubblica pisana*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo*, 2. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni, Pisa, ETS, 1991, pp. 25-47. Nel lodo di Valdiserchio sono dei *consules* scelti tra i cittadini pisani a stabilire gli accordi tra abitanti della valle e «Longubardi [...] Pisani», mentre è il «populus Pisanus» ad approvare solennemente gli accordi: v. R. D'AMICO, *Note su alcuni rapporti tra città e campagna nel contado di Pisa tra XI e XII secolo. Uno sconosciuto statuto rurale del Valdiserchio del 1091-1092*, «Bollettino storico pisano» XXXIX, 1970, pp. 15-29, il testo del lodo è edito a p. 28. Per la corretta definizione del documento (non 'statuto', ma 'lodo') si veda ancora ROSSETTI, *Il lodo del vescovo Daiberto cit.*, pp. 37-38; sui «Longubardi Pisani» si veda ora M. RONZANI, *Chiesa e «Civitas» di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall'avvento del vescovo Guido all'elevazione di Daiberto a metropoli di Corsica (1060-1092)*, Pisa, GISEM - edizioni ETS, 1996, pp. 206-212.

²¹² PADOA SCHIOPPA, *Aspetti cit.*, in part. alle pp. 503-507.

²¹³ La forte conflittualità infra-parentale è, secondo Vallerani, uno di quei moltiplicatori delle liti «che resero la giustizia pubblica un fattore strutturale di contenimento

particolare i beni da destinare alle donne al momento del matrimonio e quelli gestiti dalle donne alla morte del marito sono al centro di un ciclone deliberativo verso i decenni centrali del secolo tutto teso a favorire gli agnati. Si tratta di un fenomeno ben noto agli storici del diritto.²¹⁴ Qui vorrei ricordare soltanto alcuni casi: quello, citato sopra, del primo provvedimento sopravvissuto del Comune di Piacenza (1135), l'abolizione della *tercia* a Genova (1143), la regolamentazione della «donatio propter nuptias» a Pisa (1156); il provvedimento, simile, con cui si aprono le *Consuetudines civitatis Alexandrie* (1179),²¹⁵ cui segue un capitolo dedicato alla regolamentazione della *donatio propter nuptias*, come a Pisa.²¹⁶ La *quarta* non fu abolita a Milano: la ritroviamo infatti tra le *Consuetudines* del 1216;²¹⁷ questo tuttavia all'interno di un contesto nel quale i diritti patrimoniali della vedova apparivano

della conflittualità nelle società urbane medievali» (VALLERANI, *Tra astrazione e prassi* cit., p. 150).

²¹⁴ Una visione d'insieme fondata sui lavori di storia del diritto in D. OWEN HUGUES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgi e Ch. Klapisch-Zuber, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 5-61, in part. a p. 35; rimando a questo contributo per la citazione della storiografia sul diritto. È disponibile anche un agile profilo sulla storia della famiglia con un capitolo espressamente dedicato ai mutamenti collocabili nella prima età comunale: F. LEVEROTTI, *Famiglia e istituzioni nel Medioevo italiano*, Roma, Carocci, 2005, in part. alle pp. 73-83. Un'indagine sull'abolizione degli assegni nuziali con particolare riguardo al caso genovese (e ampia citazione della bibliografia connessa) in R. BRACCIA, «Uxor gaudet de morte mariti»: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, «Annali della facoltà di giurisprudenza di Genova», XXX, 2000-2001, pp. 76-128; riguardo al mutamento del secolo XII nell'ambito del territorio fiorentino, mi permetto di rimandare anche al mio *Aspetti delle relazioni familiari nel Fiorentino. Il mutamento tra i secoli XI e XIII*, «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge», CXXI/I, 2009, pp. 133-153. Per una messa a punto problematica su scala europea si veda L. FELLER, *Morgengabe, dos, tertio: rapport introductif*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, a cura di F. Bougard-L. Feller-R. Le Jan, Roma, École française de Rome, 2002 (Collection de l'École française de Rome, 295), pp. 2-25. Distribuito in formato digitale da «Reti Medievali» <http://centri.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/f.htm#Laurent%20Feller> [gen. 2013].

²¹⁵ «Omnem igitur confusionem per occasiones varie consuetudinis in parafrenis, donationibus propter nuptias molitur, volentes penitus amputare, statuimus ut in parafrenis milieribus liceat testamenta conficere, ab intestato vero, in hiis descendentes primo loco precedant [...]»: NICCOLAI, *Note sulle consuetudini di Alessandria* cit., p. 87.

²¹⁶ «Quia itidem in donacionibus propter nuptias multos varie consuetudinis errores perturbat, decrevimus ut pro antefacto vir donet uxori pro unaquaque libra denariorum quos pro dote ab ea acceperit, tantum solidos quinque [...]», *ivi*, p. 88.

²¹⁷ BESTA, BARNI, *Liber Consuetudinum* cit., pp. 47-50.

fortemente limitati: «Praeterea in successionibus agnati expellunt omnes mulieres quamvis gradu sint proximiores».²¹⁸

Il *favor agnationis*, l'*odium quartae* e tutto quanto riguardava una regolamentazione dei rapporti patrimoniali interni alla famiglia che, in qualche misura, si distaccava dal diritto ereditato non si colloca semplicemente all'interno di una tradizione deliberativa, si colloca spesso alle sue origini. Non è un caso, mi pare, che queste origini siano pressoché contemporanee della nascita dei tribunali consolari. Per motivi che non sono ancora stati chiariti, a partire dagli anni Trenta e Quaranta del secolo XII uno dei principali problemi della società comunale – una vera e propria emergenza – sembra essere stato quello di ridurre il numero degli aventi diritto nelle spartizioni ereditarie.²¹⁹ Questa materia, però, era regolata dalle *Leges*. Per agire su di esse, per piegarle ad uso dei mutati interessi, per far sì che una nuova consuetudine si sostituisse loro, i Comuni avevano bisogno della collaborazione degli interpreti autorizzati del diritto: quegli *iudices* che agivano in nome del re e quei notai che avevano istituito un fertile dialogo con la società.²²⁰ L'alleanza tra gruppo dirigente comunale e tecnici del diritto e della scrittura – alleanza funzionale, poiché, i gruppi coincidevano già dal punto di vista sociale²²¹ – forse avvenne proprio in occasione di questa emergenza: da questo momento in poi i gruppi dirigenti comunali poterono intervenire nella società non più soltanto attraverso accomodamenti informali o giurisdizioni speciali (come quelle cui sembra dedicato il Costituto dell'uso di Pisa), ma sistematicamente grazie alla collaborazione di coloro che erano formalmente investiti del compito di valutare le cause

²¹⁸ *Ivi*, p. 52.

²¹⁹ Sulle origini 'emergenziali' della rappresentatività del consolato della città si vedano ora le lucide pagine di DE ANGELIS, *Poteri cittadini* cit., p. 292-293.

²²⁰ G. NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 18-19, si veda anche *ivi*, p. 20 sull'affermazione della doppia qualifica di *iudex et notarius* alla vigilia dell'età comunale. Sulla fisionomia sociale dei tecnici della scrittura e del diritto un'approfondita disamina a partire dal caso bergamasco, ma in una prospettiva di comparazione estesa a tutta l'Italia comunale si trova in DE ANGELIS, *Poteri cittadini* cit., pp. 229-255.

²²¹ Su questo tema si veda J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Gli «iudices» nelle città comunali: identità culturale ed esperienze politiche*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1994, pp. 161-177.

giudiziarie, offrire pareri, documentare le azioni aventi valore giuridico.²²² Convincere gli *iudices* e i notai a ragionare e a scrivere basandosi su *statuta* fissati da una volontà politica locale (quella dei consoli) deve essere stato un passaggio chiave nel governo delle città. Forse fu proprio in conseguenza di quell'alleanza che, molto gradualmente, la cultura dello scritto invase le (fino a quel momento) evanescenti istituzioni laiche.²²³ Quasi contemporanea al processo di formazione di una vera e propria giustizia consolare (anni Venti – Quaranta del secolo XII) sarebbe, secondo Renato Bordone, anche l'introduzione di un linguaggio mutuato dalla tradizione pubblicistica; mediante tale linguaggio l'organismo comunale si rende chiaramente riconoscibile ai nostri occhi: fu un salto di qualità nella consapevolezza politica del gruppo dirigente cittadino.²²⁴ Si trattò comunque di un processo molto lungo: perché la scrittura si accreditasse completamente come espressione della cultura civica si dovette aspettare in alcuni casi il trauma

²²² Questa collaborazione segna un momento di svolta ben noto, almeno nell'ambito della storia della procedura legale. Ascheri ha insistito sull'inizio della tradizione dei *consilia sapientum* nelle carte giudiziarie della metà del XII secolo: è in questo periodo che comincia a crearsi una categoria speciale di esperti di diritto, un'*élite* di giurisperiti che fornisce pareri e che, almeno in questa prima fase, non si limita ai professori dell'università, ma include anche il personale effettivamente giudicante, gli *iudices*: M. ASCHERI, *I consilia come acta processuali*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placita agli acta-secc. XII-XIV)*, a cura di Giovanna Nicolaj, Roma, 2004, pp. 309-328, in part. pp. 315-317.

²²³ Come hanno dimostrato gli studi di Gian Giacomo Fissore, il notariato cittadino ha goduto molto a lungo di un'autonomia che lo ha fatto ritenere una forza alleata delle istituzioni comunali e non ad esse spontaneamente soggetta: G. G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale. Il rapporto fra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale* cit., pp. 101-128, in part. p. 103. Questa prospettiva è stata in seguito sfumata da Fissore: lo studioso connette la problematica genericità delle prime sottoscrizioni notarili di atti comunali «non tanto ad una incapacità di elaborazione concettuale del legame necessitante fra istituzione e produttori di documentazione, quanto piuttosto al permanere di una visione ancora unitaria – globale e totalizzante – del Comune [...] rigidamente bloccato in una unità/unanimità di consensi e d'azione che coinvolge il notaio rogatario nel momento stesso in cui è scelto ed inserito entro tale schema» (*ivi*, p. 115, n. 32). Una messa in discussione della necessità di unanimità nelle strutture decisionali del primo Comune si trova in G. DE ANGELIS, «*Omnes simul aut quot plures habere potero*». *Rappresentazioni delle collettività e decisioni a maggioranza nei comuni italiani del XII secolo*, «Reti Medievali Rivista», XII/2, 2011 (distribuito in formato digitale all'indirizzo <http://143.225.131.3/~rmojs/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3327> [gennaio 2013]).

²²⁴ Bordone prende in considerazione il caso di Genova, ma cita evoluzioni analoghe a Pisa e Piacenza: BORDONE, *Le origini del comune di Genova* cit., pp. 256 e 259.

dello scontro con gli Svevi.²²⁵ I risultati di una ricerca condotta sulle città dell'Italia padana portano a credere che la presenza dello scritto abbia condizionato il successivo sviluppo istituzionale dei Comuni e non ne sia semplicemente una conseguenza.²²⁶ La storia della tradizione normativa toscana potrebbe non essere che un capitolo di questa vicenda, una vicenda che è possibile leggere ancora oggi solo grazie al disordine e all'incompletezza della grande codificazione normativa d'età podestarile.

Se davvero è esistita una complessità originaria in molte tradizioni normative comunali, dietro a essa potremmo riconoscere l'incontro tra la rinnovata cultura giuridica dei professionisti (*iudices/notarii* e *doctores legum*) e l'efficienza politica del primo gruppo dirigente comunale. A Pisa il *Constitutum legis* e altrove le raccolte di *consuetudines* sarebbero più che altro uno strumento per i tecnici del diritto, mentre le energiche affermazioni dei brevi consolari sarebbero il vessillo dell'efficienza politica cittadina. Sebbene sia il *Constitutum* sia i brevi fossero soggetti a integrazioni e mutamenti, è probabile che i secondi fossero testi più volatili, riscritti di anno in anno.

Un primo tentativo, incompleto e imperfetto, di sintesi tra queste due tradizioni avvenne in età podestarile, con la confezione di codici statutari che impegnavano le magistrature su questioni molto diverse (dai trattati intercittadini, al pagamento di singoli), ma offrivano anche un abbozzo di stabilizzazione della procedura legale. Ciò obbligava i codici a recepire sia gli impegni programmatici sia le norme di durata e comprovata validità. Volterra, con i suoi molti codici statutari, mostra bene quanto fosse difficile contemperare entrambe le esigenze.

Verso la metà del Duecento l'affermazione dei regimi popolari accrebbe ancor di più l'imbarazzo: nuove strutture istituzionali si sommarono a quelle ereditate dalla tradizione podestarile, come diretta conseguenza si affiancarono ai 'codici podestarili' i 'codici

²²⁵ Si veda ancora KELLER, *Die Kodifizierung* cit., p. 163.

²²⁶ Su questo punto soprattutto KELLER, *Gli statuti* cit. Si veda ancora BEHRMANN, *Einleitung* cit. e, nello stesso volume, KELLER, *Vorwort*, pp. VII-X, interamente disponibile *on line* in versione italiana all'indirizzo <http://www.unimuenster.de/Geschichte/MittelalterSchriftlichkeit/ProjektA/sammel2/prefaz.htm> [gennaio 2013].

popolari' tra i quali potremmo forse annoverare anche quella «seconda generazione di *Libri iurium*» di cui parla Cammarosano,²²⁷ codici dotati, secondo Antonella Rovere, di una organizzazione interna più razionale rispetto ai loro omologhi primo-duecenteschi.²²⁸ Da questo momento in poi non si riuscì più a eliminare completamente i codici invecchiati, forse perché, come dimostra la vicenda senese, non si poté più fare a meno di una buona quantità di codici di riferimento normativo. Questa tradizione plurale nasceva con il proliferare degli uffici e delle memorie parallele all'interno della macchina comunale. I regimi del tardo Duecento, non solo quelli popolari, favorirono sia lo sviluppo di una burocrazia comunale sia una conservazione più attenta degli atti che ne permettesse anche la consultazione pubblica.²²⁹ Alcuni uffici, dotati di particolare autonomia e competenza, ebbero i propri codici di riferimento, e non necessariamente si trattò delle redazioni statutarie più recenti, né di statuti veri e propri (si veda il caso della Camera del Comune di Firenze studiato da Tanzini²³⁰). È vero che nacquero proprio nel Trecento quegli *Statuta civitatis* concepiti come esclusivi punti di riferimento normativo: in nome della loro autorevolezza si poteva obliterare la tradizione precedente. Sta di fatto che non si riuscì a farlo del tutto: quasi sempre sopravvissero le raccolte del periodo popolare, forse perché mantennero molto a lungo una validità relativa a certi uffici, o a certi affari. La lotta per il potere trovò nel Duecento una traduzione istituzionale e, dunque, scritta. Questa lotta ebbe il suo riflesso archivistica: un po' nell'oblio e nelle fiamme,²³¹ un po' nella moltiplicazione degli

²²⁷ P. CAMMAROSANO, *Prospettive di ricerca dal 'Liber Censuum' del comune di Pistoia*, in *Pistoia e la Toscana nel Medioevo*, Studi per Natale Rauty, a cura di E. Vanucchi, Pistoia, 1997 (Biblioteca Storica Pistoiese, I), p. 61.

²²⁸ ROVERE, *Tipologie documentarie* cit., testo corrispondente alla nota 90.

²²⁹ E. ARTIFONI, *I governi di 'popolo' e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, «Reti Medievali. Rivista», IV/2, 2003, pp. 1-20, in part. a p. 12 (distribuito in formato digitale all'indirizzo http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Artifoni.htm [gennaio 2013]). Un importante parallelo con gli sviluppi 'archivistici' dei regimi signorili in G. M. VARANINI, *Le origini del comune nella memoria storica cittadina del tardo medioevo italiano. Appunti*, in *Comuni e memoria storica* cit., pp. 89-111, in part. 108-111.

²³⁰ TANZINI, *Il più antico ordinamento* cit.

²³¹ Su questo punto: A. DE VINCENTIIS, *Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio*

archivi, delle memorie istituzionali. Come dall'alleanza di tradizioni distinte (anche professionali) sembra esser scaturita la tradizione scritta comunale, quella stessa tradizione, frammentandosi, poté dare origine nella seconda metà del Duecento a diversi gruppi: alcuni uffici del Comune trecentesco potrebbero aver trovato la loro ragion d'essere tanto nell'espletamento di una funzione d'interesse pratico, quanto nell'amministrazione di un patrimonio di memorie e di pratiche che certi registri dal tono statutario si sforzavano di compendiare.

